GIANFRANCO PURPURA

Gli *Edicta Augusti ad Cyrenenses* e la genesi del SC Calvisiano*

ABSTRACT

The revision of the *Augusti Edicta Cyrenenses* suggests that the entire document is derived from an investigation relating to a criminal matter only, developed 6-4 BC in Cyrenaica and in Rome.

PAROLE CHIAVE

Edicta Augusti ad Cyrenenses; Costituzioni imperiali; Diritto criminale romano; SC Calvisiano; Processo provinciale romano.

---

* Il presente articolo fa parte di un contributo su "Le costituzioni imperiali nei papiri e nelle epigrafi" nell'ambito di un progetto PRIN 2008.

SOMMARIO: 1. Introduzione ; 2. I provvedimenti; 3. Conclusioni. 4. Appendice.

1. Nel 1926 a Cirene, nell'agorà della città greco romana, si rinvenne una lunga iscrizione in caratteri greci, tracciata su di una lastra di marmo, oggi conservata nel locale Museo delle Sculture (n. 86). Reimpiegata come sedile, l'epigrafe appariva ben preservata poiché era stata utilizzata capovolta. Il rinvenimento di queste centoquarantaquattro linee di scrittura, tracciate dal lapicida accuratamente, ben evidenziando con spazi lasciati in bianco gli aspetti giuridici significativi di cinque diversi testi, pur con qualche errore non determinante ai fini interpretativi, segna una svolta nella conoscenza del funzionamento del processo criminale e dell'amministrazione provinciale all'inizio del principato[1].

I cinque provvedimenti sono:

I - un editto di Augusto ai Cirenei del febbraio/marzo del 6 a.C. riguardante la giurisdizione romana in provincia per processi con pena capitale di greci e disciplinante la composizione di collegi giudicanti misti, col divieto di ammettere accusatori romani per imputati greci, salvo eccezioni (ll. 1-40);

II - una comunicazione di Augusto del febbraio/marzo del 6 a.C. relativa all'esito di un'indagine effettuata a Roma a carico di tre cittadini residenti in Cirenaica, soggetto a misure di prevenzione. Dei quali due, riconosciuti innocenti, vengono rinviati in Cirenaica, l'altro accusato di rimozione di una statua con il nome dell'Imperatore, viene trattenuto per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti (ll. 40-55);

III - un editto di Augusto del febbraio/marzo del 6 a.C. comunicante che l'immunità dai carichi personali e patrimoniali deve intendersi limitata solo a coloro ai quali era stata specificatamente

[1] V. ARANGIO-RUIZ, *Epigrafia cirenaica e il diritto pubblico dell'Antichità* (Atti del Primo Congresso di Studi Coloniali), Firenze 1931, 1 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, Napoli 1974, 44).

concessa con la cittadinanza e non si estende ai beni acquistati successivamente (ll. 55-62);

IV - un editto di Augusto del febbraio/marzo del 6 a.C. prescrivente giudici greci di città diverse per i processi non con pena capitale tra greci, salvo specifica richiesta di giudici romani; per gli accusati di un crimine capitale il governatore è tenuto a conoscere e decidere o, se lo ritiene, a nominare una giuria, la cui composizione è regolata nel primo editto (ll. 62-71);

V - un editto di Augusto del gennaio/luglio del 4 a.C. (ll. 72-82) di trasmissione del SC Calvisiano *de pecuniis repetundis*, relativo alla semplificazione della procedura della *cognitio senatoria* per accuse non capitali (ll. 83-144).

La riunione in un unico specchio epigrafico dei cinque provvedimenti eterogenei richiede innanzitutto la ricerca della motivazione di tale composizione. Non si tratta di una raccolta effettuata dal governatore per la pubblicazione, poiché non vi è traccia alcuna di un testo di accompagnamento che di solito veniva in tal caso premesso, né costituisce una sorta di silloge cronologica di costituzioni imperiali, poiché contiene atti apparentemente disparati, incluso un senatoconsulto.

Si sono così distinti i primi quattro provvedimenti, dall'ultimo, l'editto che accompagnava il senatoconsulto. Non solo i primi si riferiscono specificatamente alla Cirenaica e l'ultimo a tutto l'impero, oltre che alla provincia, ma anche la datazione dei provvedimenti è differente. Infatti il diciassettesimo anno della potestà tribunicia di Augusto, comune ai primi quattro e corrispondente al periodo compreso tra il 1 luglio del 7 ed il 1 luglio del 6 a.C., può riferirsi più precisamente al febbraio/marzo del 6 a.C., in considerazione del fatto che a partire dalla *lex Gabinia de senatu legatis dando* del 67 a.C. era questo il periodo normalmente riservato dal senato a sedute giornaliere per l'ascolto di delegazioni straniere e non si dubita che i primi quattro provvedimenti siano stati presi congiuntamente, in seguito all'audizione di una deputazione cirenaica (ll. 8 e 52)[2], in ogni

[2] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Osnabrück 1965, 35.

caso non oltre il 1 luglio del 6 a.C. Il quinto provvedimento si riferisce invece al diciannovesimo anno di potestà tribunizia, cioè ad un periodo compreso tra il 5 ed il 4 a.C., ma il riferimento nel senatoconsulto ai consoli di quest'ultimo anno (ll. 34-35) consente di restringere ulteriormente la datazione tra il gennaio ed il luglio del 4 a.C.[3]

I primi quattro provvedimenti si ritengono inoltre concepiti in lingua greca, seppur velata da un *latinus color*; l'ultimo testo, che comprende il Calvisiano, si reputa invece traduzione di un originale latino.

Il termine 'editto', comunemente utilizzato per essi, può essere accolto solo nel senso più ampio e originario, cioè come comunicazione al popolo, avendo i cinque provvedimenti portata assai varia: alcuni creano nuove norme procedurali (I e IV), altri invece chiariscono o trasmettono disposizioni vigenti (III e V), ed uno (II) ha lo scopo di informare degli sviluppi di una inchiesta, evidentemente nota in Cirenaica. Come afferma Arangio-Ruiz "comune a tutte le disposizioni è non solo il riferimento alla provincia, ma la difesa dei provinciali contro le sopraffazioni ed angherie ... ad opera del governatore e dei romani residenti"[4] e ciò può ben giustificare la denominazione di *πρόγραμμα* attribuita al complesso delle disposizioni in questione (ll. 78-79: ... *καὶ τῶι ἐμῶι προγράμματι ὑποτάσσειν* ...), come riferentesi ad un *corpus* raccolto dal principe per la provincia in risposta ad una richiesta di aiuto[5], in virtù

[3] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 36.

[4] V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 325-326 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 17).

[5] Così V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 16, che acutamente osserva: «Non sembra, infatti, che tale espressione possa essere interpretata nel senso di una pubblicazione del SC in calce al breve comunicato che lo presenta: sia perché nessuno avrebbe potuto pensare all'affissione isolata di un testo simile, sia perché un'intenzione di questo genere si sarebbe enunciata con *τῷδε τῷ προγράμματι* (*huic edicto*) o con altra frase analoga (cfr. l. 69), non già con quella che leggiamo, e che accenna al *prógramma* come a qualche cosa di preesistente e noto a tutti». Cfr. anche A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene*, in ZSS 48, 1928, 434, 482 s.; J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kyrene*, in Abh. der Bayer. Akad., Phil.-Hist. Kl., 34, 2,1928, 67-68. Diversamente F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 38 nt. 1.

dell'*imperium proconsulare maius*. Non si ritiene infatti che si possano considerare tali *edicta*, come mere "raccomandazioni ai magistrati romani perché offrissero opportune garanzie nei confronti di cittadini greci autoctoni" [6], poiché "la natura stesso di *edictum*, atto riconducibile alla titolarità del *ius edicendi* fondato sull'*imperium*, è del tutto incompatibile con la blanda forza di una raccomandazione politica. Ma ciò che fa emergere per intero l'infondatezza dell'idea è il dato testuale degli editti cirenaici: l'incontrovertibile λέγει, tipica espressione delle formule edittali, corrispondente al *dicit* latino, dimostra che si trattava di atti autoritativi vincolanti e non di semplici raccomandazioni"[7].

Tuttavia era pure possibile che, nell'età considerata, in una provincia *populi romani* come la Cirenaica, ciò venisse effettuato con un certo garbo istituzionale nei confronti dell'autorità del governatore, collegato al senato e sottoposto già ad un *proconsul*[8]; tono che non sembra essere usuale in altri provvedimenti imperiali noti, dall'intonazione più marcatamente precettiva. I suggerimenti e i consigli, ritenuti proposti in base all'*auctoritas principis* in forma d'istruzioni (ll. 13-14 e 36-37), hanno indotto alcuni studiosi a considerare il primo ed il terzo editto come mandati, rivestiti della forma edittale[9]. Il quarto è espressamente qualificato come ἐπικρίμα (l. 69)[10]. Ma a prescindere dalla forma chiaramente edittale di tutti e cinque i testi, il tono imperativo affiora (l. 58: κελεύω) allorquando l'imperatore nel terzo editto, rivolgendosi ai greci divenuti cittadini romani, ribadisce gli obblighi liturgici nei confronti delle comunità

---

[6] M. PANI, *L'imperium di Tiberio principe. Epigrafia e Territorio. Politica e Società. Temi di antichità romane*, VI, Bari 2001, 256 nt. 14.

[7] O. LICANDRO, *Documenti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto. Appunti sulla transizione repubblicana*, in BIDR 105, 2011, 276.

[8] Nel nuovo editto del Bierzo (*Tessera Paemeiobrigensis*) esplicitamente Augusto si denomina *proconsul*. Qui invece il *princeps*, pur agendo direttamente, evita tale titolo. Così F. COSTABILE, O. LICANDRO, *Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana provincia e l'imperium proconsulare del princeps*, Roma 2000, 102.

[9] J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift*, cit., 69 ss.

[10] La forma ed il contenuto del provvedimento sono chiaramente edittali, con portata generale; invece nella l. 59 il termine ἐπικρίμα designa una costituzione creante un privilegio individuale. F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 40.

d'origine, riferendosi ad un ambito che esorbitava dalla stretta sfera di competenza del governatore[11]. Si è inoltre notato che, contrariamente al solito, nel primo editto, nella titolatura imperiale degli editti di Cirene, la potestà tribunizia precede il titolo d'*imperator* ed è l'unica che appare dopo il pontificato negli altri: segno di un rilievo che si voleva particolarmente sottolineare per tale *summi fastigii vocabulum*, in un intervento del principe in una provincia cd. senatoria[12], anche se l'*imperium proconsulare maius et infinitum* legittimava comunque la sua attività in ogni territorio.

Il rinvenimento degli Editti di Cirene ha infatti consentito di porre in più chiara luce i rapporti tra principe e senato che, agli inizi del Novecento, risultavano ancora influenzati dall'ipotesi della diarchia proposta da Mommsen in base ad una presunta netta demarcazione tra province imperiali e senatorie. L'intervento imperiale nella provincia senatoria di Cirenaica e Creta, addirittura trasmettendo un senatoconsulto, ha inequivocabilmente dimostrato che l'*auctoritas principis* si estendeva alle province senatorie, così come gli atti del senato erano sicuramente vigenti nell'intero impero[13].

E' dunque probabile che, in seguito ad una ambasceria al senato romano di Ἕλληνες della Cirenaica, vessati dai pochi cittadini romani ivi residenti (in tutto duecentoquindici aventi un censo di duemilacinquecento denarii, necessario per essere giudici nei processi capitali), il principe abbia inviato, nella seconda metà del 4 a.C., un complesso di atti collegati da pubblicare (πρόγραμμα), comprendente il Calvisiano, al fine di collaborare, all'apparenza, col senato ad alleviare, in virtù dell'*auctoritas*, i provinciali dalle vessazioni degli stessi romani e delle autorità dei territori assoggettati. In realtà - prendendo spunto da gravi dissidi locali tra romani, greci ed autorità provinciali, risolti con i provvedimenti allegati che riguardavano i processi capitali e non capitali tra greci e romani, gli spazi di autonomia del governatore e gli obblighi dei romani della Cirenaica (soprattutto se ex-greci) - si veniva incontro anche ad una antica

---

[11] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 47 e s.

[12] Tac., *Ann.* III, 54. F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 40-41.

[13] Nel proemio del *Gnomon* dell'*Idioslogos* (BGU V, 1210) tra le 'fonti del diritto' vigenti nella più imperiale delle province, l'Egitto, sono ad es. indicati i *senatusconsulta*.

aspirazione del senato, quella "di sottrarre alla *quaestio de repetundis* i grandi e clamorosi processi a carico dei senatori"[14].

Augusto purtroppo ammanta di una coltre di riservatezza la vicenda del secondo editto, la quale, ben nota a quel tempo in provincia, avrebbe probabilmente potuto chiarire efficacemente il collegamento tra i cinque testi, invano ricercato[15]. Per giustificare il secondo testo si è pensato ad una congiura contro l'imperatore o a consultazioni astrologiche successive alla distruzione dei libri profetici del 12 a.C., non prendendo in considerazione tutte le problematiche sottese nella silloge.

Si potrebbe invece ipotizzare l'esistenza di un'unica fattispecie per tutte le questioni, ma solo dopo aver esaminato attentamente il contenuto dei cinque testi.

2. Il primo editto (ll. 1-40) è volto a reprimere le consorterie tra i romani residenti in provincia che si accordavano per spartirsi i premi e i vantaggi dopo aver conseguito, in qualità sia di giudici[16], che di accusatori e testimoni, la condanna di greci innocenti alla pena capitale. Anche se l'intervento imperiale procede in seguito a lamentele di legazioni delle città della provincia (l. 8), gli Ἕλληνες appaiono presi in considerazione da Augusto non in quanto cittadini di specifiche città greche ma unicamente in quanto individui, dunque probabilmente includendo, in tale generica denominazione, per una provincia fortemente ellenizzata, anche libici e giudei, non riferendosi ad una comunità determinata[17]; considerando cioè le istituzioni

---

[14] B. SANTALUCIA, *Augusto e i Iudicia Publica*, in *Gli ordinamenti di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano* (Atti del Convegno di diritto romano – Copanello 1996) Napoli 1999, 273.

[15] "E' noto come ben poche siano, allo stato attuale delle fonti, le speranze di chiarire in modo del tutto soddisfacente i presupposti di fatto ai quali si riferisce il secondo editto di Augusto ai Cirenei" (G. I. LUZZATTO, *Nota minima sul secondo editto di Augusto ai Cirenei*, in *Festschrift Hans Lewald*, Basel 1953, 101, e la lett. ivi cit.).

[16] Anche se non espressamente indicati, lo si può desumere dalla stessa disciplina augustea della composizione delle giurie.

[17] La questione è assai dibattuta: secondo J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift*, cit., 45 ss., per Ἕλληνες si considererebbero i cittadini delle città della Cirenaica e gli abitanti greci dei villaggi; per E. SCHÖNBAUER, *Studien zum Personalitätsprinzip im*

provinciali primarie come semplici amministrazioni locali e delineando così una tendenza che porterà nel II sec. d.C. a ridurre le amministrazioni municipali a semplici rami dell'amministrazione centrale[18].

Avendo Augusto di persona accertato la fondatezza delle lamentele, nelle more di un intervento migliore concertato col senato, si consigliano al governatore due rimedi: la modificazione della giuria e la limitazione del diritto d'accusa.

In merito al primo punto, le giurie annuali pubblicate dal magistrato avrebbero dovuto essere costituite per metà da greci e per metà da romani, innalzando il censo a settemilacinquecento denari[19] e richiedendo per tutti l'età di almeno venticinque anni, come avveniva per la formazione delle giurie a Roma[20]. Solo se la lista non fosse stata completata, sarebbe stato possibile prevedere il dimezzamento del censo a non meno di tremilasettecentocinquanta denari. Un giorno prima dell'inizio dell'arringa di accusa, all'imputato sarebbe stata

---

antiken Rechte, in ZSS 49, 1929, 398, addirittura i greci della Cirenaica avrebbero costituito una corporazione nazionale autonoma. *Contra* A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf neugefundenen Edikte*, cit., 436; J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift*, cit., 46 ss. Secondo H. DESSAU, *Geschichte der röm. Kaiserzeit*, II, 2, Berlin 1930, 576 nt. 1, invece negli Editti di Cirene non vi sarebbe stata alcuna restrizione, estendendosi essi a tutta la popolazione della Cirenaica, greca, ebrea e libica. Non solo la vasta ellenizzazione della provincia legittimerebbe l'espressione, ma gli Editti sembrano ignorare del tutto l'esistenza di altre popolazioni oltre gli Ἕλληνες in Cirenaica e sarebbe francamente inconcepibile che, a prescindere dai libici, una frazione importante e agguerrita, come l'ebrea, non fosse stata contestualmente regolamentata equiparandola alla greca.

[18] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., p. 54.

[19] Il censo richiesto invece dalla *lex Iulia* per far parte a Roma dell'*album* dei giudici era molto più elevato; nel 4 d.C. per l'infima classe dei *ducenarii* era di duecentomila sesterzi, pari a cinquantamila denari. G. I. LUZZATTO, *Gli editti di Augusto ai Cirenei e il SC. Calvisiano*, in Epigrafia giuridica greca e romana, Milano 1942, 260; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 56; B. SANTALUCIA, *Augusto e i Iudicia Publica*, cit., 268.

[20] L'epigrafe così dimostra che alla data del 6 a.C. era stata già effettuata l'innovazione augustea dell'abbassamento dell'età dei giudici dai trenta ai venticinque anni per ampliare il numero delle persone reclutabili (B. SANTALUCIA, *Augusto e i Iudicia Publica*, cit., 268) e contribuisce inoltre a risolvere "una questione secolare", supportando l'ipotesi di coloro che ritengono che in Suet. *Aug.* 32, 3: *...iudices a tricesimo aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam solebant* sostituiscono *vicesimo quinto*, "supponendo intervenuta una facile confusione fra XXX e XXV". V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 333 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 22).

deferita la scelta tra una giuria mista o costituita da soli romani. Nel primo caso, si sarebbe effettuato un sorteggio in urne separate di venticinque nomi per ciascuna etnia e, tra questi cinquanta, l'accusatore avrebbe potuto ricusarne due, uno per nazionalità; l'imputato tre, ma non tutti della medesima appartenenza. Il risultato sarebbe stato quarantacinque giudici, ventitrè romani e ventidue greci, o viceversa. Sorteggio separato era poi previsto anche per la votazione volta alla promulgazione della sentenza, che veniva proclamata in base alla maggioranza complessiva. Infine era tolta ai cittadini romani la facoltà di potersi proporre come accusatori per omicidi le cui vittime fossero greche, ad eccezione delle accuse di cittadini romani di origine greca in difesa di un parente o concittadino[21].

Il primo editto ha dunque per la prima volta [22] dimostrato l'esistenza - forse già dalla costituzione nel 74 a.C. della provincia di Cirenaica [23] - di una giuria criminale obbligatoria per i processi implicanti la pena di morte contro i provinciali, analoga a quella prevista per i romani nel processo delle *quaestiones perpetuae*.

Il quarto editto ha infatti a noi chiarito la prassi in questione[24]: in base alle ll. 65-66, nel caso di giudizi capitali, o sarebbe intervenuta la *coercitio* del governatore frequentemente assistito da un suo *consilium*, o mediante la sua libera *animadversio* egli avrebbe potuto procedere alla nomina di una giuria, che costituiva un vero e proprio collegio giudicante, concorrente con la competenza dello stesso governatore, il quale non contribuiva con il voto all'emissione della sentenza (ll. 32-

---

[21] Si è dibattuto se nella persecuzione degli omicidi il riconoscimento della priorità naturale dei parenti costituisca accettazione da parte di Augusto di una antica pratica greca della Cirenaica, ma il silenzio relativo agli altri greci della provincia, oltre a quelli beneficati con la concessione della cittadinanza, induce ad escluderlo. Sul punto, con ampia letteratura, F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 73 ss.

[22] TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 235 ss., escludeva invece la competenza di tribunali penali romani per le province, ritenendo che i governatori provinciali possedessero la sola giurisdizione civile durante l'età repubblicana. Diversamente P. F. GIRARD, *Hist. de l'organisation judic. des Romains*, I, Paris 1901, 326 ss., sosteneva la pienezza della giurisdizione dei governatori fin dall'inizio. V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 330 ss. (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 20 ss.; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 68 s.

[23] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 60 s.

[24] F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973, 388 ss.

33), ma, come il presidente nella procedura delle *quaestiones*, finiva per controllare la legalità del procedimento, promulgando il verdetto. Anche per questo aspetto l'epigrafe della Cirenaica è apparsa significativa, poiché la questione della partecipazione al voto da parte del presidente è stata per le *quaestiones*, da Mommsen in poi, oggetto di dibattito[25].

Innovativa era infine la soluzione escogitata da Augusto di tribunali misti di giudici greci e romani, forse ispirata dalla pratica di collegi giudicanti costituiti in base ad istruzioni senatorie per la soluzione di controversie internazionali tra le città greche[26].

Dunque il primo editto riguardava la giurisdizione obbligatoria romana in provincia per processi capitali di greci con giuria popolare, che avrebbero potuto però essere alternativamente trattati, a discrezione del governatore, instaurando una *cognitio*. Il *consilium*, che in tal caso di solito lo avrebbe assistito, sarebbe stato "appena un correttivo della discrezione del magistrato", ma la sentenza, a differenza di quella emessa dalla giuria mista nell'altra ipotesi, sarebbe stata "pur sempre esplicazione della sua *animadversio*"[27].

Il quarto editto (ll. 62-71) invece, che concerneva la giurisdizione dei greci e prescriveva giudici greci di città diverse (evidentemente assegnati dal governatore) per i processi non capitali tra greci, salvo specifica richiesta di giudici romani, ha suscitato tra gli studiosi qualche incertezza in merito al riconoscimento dell'autonomia della giurisdizione locale in Cirenaica.

In sintonia con la tutela dei provinciali che Augusto esplica e "nell'ordine d'idee dell'autonomia" alla quale s'ispira l'intero

---

[25] L'adozione di tale procedura costituiva solo un prassi, non una condizione di validità del giudizio. F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 72; V. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 21 nt. 16; SHERWIN-WHITE, *Roman society and roman law in the New Testament*, The Sarum Lectures, 1960-61, Oxford 1963, 15 s., indica un probabile riscontro in CIL X, 1, 5393 = ILS II, 1, 6289 della prassi della *sortitio iudicum* in Asia al tempo di Tiberio. Cfr. B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 206 nt. 176; ID., *Diritto e processo penale nell'antica* Roma[2], Milano 1998, 187; C. VENTURINI, *Nota introduttiva. La giurisdizione criminale in Italia e nelle province nel primo secolo d.C.*, in F. AMARELLI E F. LUCREZI (a cura di), *Il processo contro Gesù*, Napoli 1999, 1-38 (= ID., *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale romano*, Pisa 2008, 138).

[26] V. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 22.

[27] V. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 20-21.

complesso degli Editti di Cirene[28], sembra che sia da escludere una giurisdizione totale del governatore su tutte le controversie tra greci, limitante cioè l'autonomia delle città alle sole liti tra greci di centri differenti[29]; pare piuttosto che qui, come in altri territori provinciali, concedendo la piena autonomia alla giurisdizione locale cittadina, ad eccezione della tassativa riserva dell'autorità romana per i processi capitali, si voglia far riferimento ad un'altra forma di giurisdizione romana, quella che il governatore avrebbe potuto discrezionalmente esercitare nell'ottica della missione tutelare che aveva assunto nei confronti della provincia[30]. Poteva cioè, senza esservi obbligato, assegnare ad imputati greci giudici della medesima etnia, soprattutto nel caso del coinvolgimento di città differenti, pur mantenendo operanti in autonomia i tribunali locali. Tassativa era invece la riserva della giurisdizione romana per i processi capitali[31], anche se il governatore aveva la facoltà di prescindere dalla propria diretta *cognitio* e di procedere alla nomina della giuria mista disciplinata nel primo editto, la quale sembra legittimata alla condanna a morte dei provinciali, non in base ad una *lex publica populi romani*, ma direttamente comminata dalla più elevata autorità operante nella provincia.

Il secondo testo (ll. 40-55) contiene una comunicazione relativa all'andamento di una delicata inchiesta a carico di tre cittadini romani, i fratelli Aulo e Lucio Stlaccio e il liberto Pubblio Lacutanio (o Lacutulanio[32]) Filero, tradotti a Roma, non in seguito ad una procedura giudiziaria ed all'irrogazione di una punizione impugnata,

---

[28] V. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 25.

[29] La questione è ampiamente sviluppata da F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 122 ss., con la relativa letteratura.

[30] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 125 s.

[31] Testimonianza questa particolarmente suggestiva dell'epigrafe di Cirene, poco tempo prima del processo di Gesù, che riguardava la Giudea. Cfr. J. P. LEMONON, *Pilate et le gouvernement de la Judée. Textes et monuments*, Paris 1981, 77 nt. 90; B. SANTALUCIA, *Lo portarono via … La giurisdizione del prefetto di Giudea*, in AA.VV., *Il processo contro Gesù*, Napoli 1999, 86 ss.; C. VENTURINI, *Nota introduttiva. La giurisdizione criminale in Italia e nelle province nel primo secolo*, cit., 24 ss. (= ID., *Damnatio iudicum*, cit., 137 ss).

[32] A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene*, cit., 460, che suppone un errore del lapicida.

come nel noto caso dell'apostolo Paolo[33], ma di una cautelare *remissio ad principem*, semplice misura amministrativa disposta dal governatore P. Sestio Sceva[34], essendo stata vantata la conoscenza di fatti concernenti la salute dell'imperatore e la cosa pubblica. In seguito agli accertamenti, soltanto Aulo Stlaccio Massimo[35] viene trattenuto, poiché accusato dai legati dei Cirenei presenti a Roma di un'ipotesi configurante il grave *crimen maiestatis*, delineando così il più antico caso noto di oltraggio all'immagine imperiale[36]. Con un'accortezza in altri casi attestata, Augusto previene eventuali strascichi che sarebbero potuti derivare dal rilascio degli indagati, avallando innanzitutto l'operato di Sceva.

Non solo la vicenda si considera tra le più oscure dell'intera epigrafe, ma si ritiene incongrua, secondaria[37], e soprattutto tale che non possa costituire una prova in favore di una giurisdizione criminale imperiale esercitata dall'imperatore in prima istanza[38]. Essa invece potrebbe essere stata a mio avviso decisiva per collegare tutti e cinque i diversi testi ad un unico contesto di sopraffazioni e di accuse reciproche tra i romani residenti; in particolare i "collaborazionisti" insigniti della cittadinanza , ed i provinciali, soprattutto i greci, che

---

[33] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 80 ss.

[34] Semplice privato invece per SHERWIN-WHITE, *Roman society and roman law in the New Testament*, cit., 60, ma non per V. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 23 nt. 20, che argomenta dall'impiego alle ll. 47-48 dell'avverbio [illegible]λῶς (*diligenter*), utilizzato normalmente per l'esatto adempimento degli obblighi d[illegible]ficio, ma anche dall'omissione del titolo di governatore nel testo dell'epigrafe, l'uscita di carica di costui già nel febbraio/marzo del 6 a.C.; cfr. anche A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene*, cit., 459; J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus Inschrift,* cit., 71; P. ROMANELLI, *La Cirenaica romana*, Roma 1971, 83; G. I. LUZZATTO, *Gli editti di Augusto ai Cirenei e il SC. Calvisiano*, cit., 262 ss.; ID., *Nota minima sul secondo editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 102 e la lett. ivi cit.; L. FANIZZA, *L'amministrazione della giustizia nel principato*, Roma 1999, 54; L. DE BIASI, A. M. FERRERO, *Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto Imperatore*, Torino 2003, 401 nt. 3.

[35] Il quale, per l'accusa di "aver rimosso delle statue da luoghi pubblici", con molta difficoltà avrebbe potuto compiere ciò da mero privato.

[36] I processi per ingiuria arrecata alle statue imperiali, anche per semplice spostamento, daterebbero dal regno di Tiberio. F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 85 nt.1; M. MALAVOLTA, v. *Maiestas*, in Diz. Ep. De Ruggiero, V, Roma 1996-7, 474 ss.

[37] P. ROMANELLI, *La Cirenaica romana*, cit., 83.

[38] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 86.

aveva determinato un'ambasceria di costoro e la traduzione a Roma dei tre indagati. Per placare tali conflitti, forse analoghi a quelli di altre province, sarebbe stato infine realizzato il Calvisiano ed il *corpus* inviato di concerto con il senato a Cirene, dopo il luglio del 4 a.C.

Il terzo testo (ll. 55-62) prende in considerazione la situazione dei Cirenei pervenuti alla cittadinanza romana, riguardo all'obbligo delle liturgie da prestarsi alla propria comunità d'origine (ll. 57-58: ... *τῷ τῶν Ἑλλήνων σώματι*...), a meno che non ne siano stati espressamente esentati, conseguendo l'immunità in virtù di una legge o senatoconsulto, per decreto di Giulio Cesare o di Augusto. Si manifesta inoltre l'opinione che l'esenzione si limiti ai soli beni posseduti al momento della concessione e non si estenda a quelli acquistati successivamente.

Più che pensare ad un *corpus* (*σῶμα*) dei Greci (che, in verità, avrebbe dovuto esser detto *κοινόν* o *πολίτευμα*), quasi un unico raggruppamento nazionale[39] o distributivamente inteso per le singole città della provincia[40], si propende piuttosto a ritenere che così si indichino i carichi personali (*munera corporalia*) ai quali i nuovi cittadini sarebbero rimasti di solito vincolati[41] per non sottrarre alle comunità locali capacità individuali necessarie in seguito al diffondersi delle concessioni di cittadinanza. In altri termini, Augusto avrebbe così rigettato la distinzione che alcuni nuovi cittadini avrebbero proposto di stabilire tra carichi personali e patrimoniali, ritenendosi esenti dai primi, anche se sottoposti ai secondi[42]. Ma l'esercizio di alcune funzioni pubbliche ed una partecipazione personale e diretta all'amministrazione degli interessi della città d'origine non venivano esentate con la mera concessione della cittadinanza romana; persino i

---

[39] E. SCHÖNBAUER, *Studien zum Personalitätsprinzip*, cit., 396-403.

[40] A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus*, cit., 468; ID., *Zu den kyrenaischen Edikten des Augustus*, in ZSS 51, 1931, 436 ss.; J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift*, cit., 46 ss.; G. I. LUZZATTO, *Gli editti di Augusto ai Cirenei e il sc. Calvisiano*, cit., 264; H. DESSAU, *Geschichte des römischen Kaiserzeit*, II, 2, cit., 728 nt. 3. *Contra* V. ARANGIO- RUIZ, in Riv. It. di Filol., 1930, 223; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 90 e s.

[41] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 89 ss.; diversamente M. HUMBERT, in GIRARD, SENN, II, Napoli 1977, 409 e 414.

[42] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 100.

cives immunes, esenti da carichi patrimoniali, erano ritenuti sottoposti a carichi personali, come nel caso del ricorso progettato in BGU II, 628 *recto* e *verso* da un veterano coinvolto in una nomina di tal genere di tipo religioso[43], o nel più noto caso di Seleuco di Rhosos, ove le cariche esercitate nell'amministrazione locale furono mantenute ed esibite, forse per vanto, a fianco della lista delle concessioni romane, sui battenti della sua tomba[44].

Secondo qualche interprete del documento, tutto ciò avrebbe dischiuso la possibilità della coesistenza di una doppia cittadinanza, quella d'origine e quella di Roma, ma una opinione più ponderata preferisce orientarsi non nei termini di un'improponibile equiparazione o peggio di un contrasto di cittadinanze, ma nell'ambito di una inclusione dell'una nell'altra[45].

Sembra che l'eventuale concessione dell'immunità (ll. 58-59) avvenisse per legge o senatoconsulto e che il decreto imperiale, oltre menzionato, non si potesse ancora equiparare ai primi due atti normativi, ma si presentasse piuttosto in veste esecutiva[46], per quel garbo "istituzionale" che reiteratamente si riscontra nella stele di Cirene.

Infine si è notato che la limitazione dell'immunità ai beni posseduti al momento della concessione trova riscontro in alcuni diplomi militari, che espressamente prevedono in proposito l'esenzione, indicandola in una data determinata[47].

Il quarto editto, al quale si è sopra accennato, denota l'inizio di un percorso che condurrà ad un intervento sempre più marcato del governatore e dei suoi delegati nel processo provinciale, ad un lento assorbimento del processo locale nel processo romano, proseguendo

---

[43] Cfr. BGU II, 628 *r*. ll. 17 ss.

[44] Cfr. A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006; *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha*, ll. 28-32.

[45] J. MELEZE-MODRZEJEWSKI, *La regle du droit dans l'Égypte romaine*, in *Proceedings of the twelfth Intern.* (Congress of Papyrology – Ann Arbor, 1968), Toronto 1970, 351 s.

[46] Il primo editore per colmare la lacuna alla fine della l. 58 ipotizza l'originaria sussistenza di una congiunzione che avrebbe finito per equiparare i *decreta* alle prime due fonti dirette dell'immunità, ma la proposta è rifiutata da Stroux, Wenger, Arangio-Ruiz, Anderson, Kübler, F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 105 e la lett. ivi cit.

[47] Ad es. CIL III, 1928 (Tito); F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 106.

quell'opera di centralizzazione già iniziata nell'ambito delle monarchie ellenistiche[48].

Il quinto editto (ll. 72-82), che include il SC Calvisiano (ll. 83-144) in una versione non integrale[49], fu determinato dalle ripetute lamentele degli abitanti delle province per i gravi inconvenienti che si erano manifestati nei giudizi dinanzi alla corte *de repetundis*.

Innanzitutto i processi si svolgevano con eccessiva lentezza e ciò costituiva un grave danno per i provinciali costretti a lunghe permanenze a Roma. I testimoni poi, costretti ad effettuare lunghi e costosi viaggi, non venivano a deporre spontaneamente per amicizia o solidarietà nei confronti della vittima del reato, ma di solito erano intimati a comparire sotto la minaccia di una pena pecuniaria.

Per alleviare dunque tali gravosi adempimenti ed assicurare all'apparenza una più sollecita giustizia alle vittime delle estorsioni, il senato, su relazione dei consoli sollecitata dal principe, previo parere di un *consilium* di senatori estratti a sorte[50], stabiliva che i provinciali danneggiati - che intendessero denunciare, sia individualmente, che come comunità, colui che avesse direttamente agito nell'esercizio di una magistratura o potestà[51], e non gli eventuali eredi (l. 99: *τὸν ϵἰληφότα*)[52] - avrebbero potuto rivolgersi soltanto per farsi restituire il maltolto e non per sollecitare un giudizio per crimini capitali, ad un magistrato al quale spettasse il *ius agendi cum senatu*. Costui nel più

---

[48] Così F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 134.

[49] *Infra*, nt. 78.

[50] Questa, alla l. 87, sarebbe la prima attestazione diretta di tale importante istituzione che dal 27 a.C. esaminava preliminarmente gli affari che sarebbero poi stati sottoposti all'assemblea plenaria del senato, menzionata da Svetonio, *Aug.* 35, 3 e Dione Cassio, 53, 21, 4 e ss. Il *consilium* veniva sorteggiato ogni sei mesi e si componeva di quindici membri, oltre che di una parte dei magistrati in carica. V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in Riv. filol. class. 6, 1928, 341 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 27 e la lett. cit. nella nt. 32; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 140 e s.

[51] La diversa opinione di Oliverio che alla l. 131 il SC abbia innovato nei presupposti dell'azione penale per quanto riguarda il soggetto attivo, ammettendo cioè l'azione contro chiunque, è validamente confutata da V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 341ss. (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 28 ss.).

[52] F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 58.

breve tempo possibile avrebbe potuto dare loro il patrono romano indicato, sempre che tale individuo non fosse esentato dalle leggi. La sua funzione - da inquadrare "nel vasto fenomeno della clientela e dell'*hospitium*"[53] - sembra essere quella di integrare una deficiente capacità dei provinciali, ma anche di assoggettare costoro alle direttive del protettore, come avveniva per i patroni di comunità o province.

Sarebbe stato quindi il patrono ad esporre la faccenda, avvalendosi dei danneggiati come testi, dinnanzi al senato, ove in presenza di non meno di duecento senatori sarebbero stati estratti lo stesso giorno dell'udienza nove giudici - quattro tra i tutti i *consulares*, tre *praetorii* e due tra gli altri senatori che si trovassero a Roma o nel raggio di venti miglia - giudici destinati a ridursi a cinque in seguito ad alterne ricusazioni da entrambe le parti, da effettuarsi entro due giorni. Tali giudici non avrebbero dovuto avere più di settanta anni[54], né essere magistrati e detentori di potestà, presidenti di giuria o curatori dell'annona; e non essere poi impediti da legami di parentela, di affinità o da sentimenti ostili nei confronti dell'imputato[55]. Ogni scusa sarebbe stata vincolata con un giuramento, avallato da quello di altri tre senatori. Né si sarebbe potuto ricusare più di tre volte. Dopo la disciplina della *subsortitio*, nell'eventualità della sostituzione dei giudici in caso di morte o sopravvenuto impedimento e delle ulteriori *excusationes*, comprovate questa volta dal giuramento di cinque senatori, sarebbe stato imposto a costoro di prendere immediatamente conoscenza del caso, accertando le responsabilità e, senza più menzionare in tale fase di *aestimatio* la figura del patrono romano, di pronunciare infine la sentenza entro il termine massimo di trenta

---

[53] V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., pp. 352-3. (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 35); F. SERRAO, *Appunti sui patroni e sulla legittimazione attiva all'accusa nei processi repetundarum*, in *Studi De Francisci*, II, Milano 1956, 476.

[54] Secondo A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus*, cit., 491 e 526 questa sarebbe la più antica testimonianza nota del limite normale d'età dei *munera civilia*. F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 145 e la lett. ivi cit.

[55] V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 355-6. (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 37), ritiene questa parte del testo (ll. 116-117) redatta un po' sommariamente, suscitando qualche difficoltà interpretativa, che potrebbe trovare giustificazione "nell'uso di modellare le norme nuove sull'esempio delle precedenti"; ma ciò potrebbe anche derivare dalla trasmissione in Cirenaica di un testo non integrale. Cfr. *infra* nt. 77.

giorni. Dopo aver disposto l'esenzione di tali giudici da tutti i pubblici incarichi, ad eccezione dei *sacra publica*, si disciplinava la citazione dei testimoni a richiesta dell'accusatore. Essa era ammessa in numero non superiore a cinque, se si accusava in nome proprio, e non più di dieci, se si sosteneva l'accusa per conto di una comunità. La *Lex Acilia* aveva invece autorizzato ben quarantotto testimoni, aumentati sino al numero di centoventi con le successive leggi. Inoltre i testimoni avrebbero potuto essere intimati a comparire solo se essi si fossero trovati in Italia al momento della citazione, con ciò precludendo di fatto il contributo non spontaneo dalle province per acquisire la prova dei torti subiti. Il parere dei giudici scelti infine sarebbe stato preso a maggioranza, in base a votazione palese, contrariamente alla prassi.

Anche se non si considera essere più questa "la premièr application de la jurisdiction criminelle du sénat"[56], poiché anche in precedenza il senato si è trovato investito di una competenza criminale - soprattutto dal caso di Cornelio Gallo nel 27/26 a.C., che adesso si ritiene costituisca l'esordio della *cognitio* senatoria[57] - non vi è dubbio che il

---

[56] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 139. La nascita della competenza penale senatoria andrebbe collocata secondo un'opinione consolidata nell'8 d.C. (processo di Cassio Severo e del poeta Ovidio) e comunque non prima del 4 a.C., anno del Calvisiano, (F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, 21 ss; ID., *Il senato romano nella repressione criminale*, Torino 1977, 121 ss.; D. LASSANDRO, *La condanna di Cassio Severo*, in *Processi e politica nel mondo antico*, Milano 1996, 213 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo criminale nell'antica Roma*[2], Milano 1998, 234 ss.; F. DE MARINI AVONZO, *Cognitio senatus. Origini, competenze, forme processuali*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano* (Atti del Convegno di diritto romano – Copanello 1996), Napoli 1999, 372; T. MASIELLO, *Osservazioni sulla cognitio senatoria in materia penale*, in *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli 2002, 45).

[57] F. ARCARIA, *I crimini ed il processo di Cornelio Gallo*, in Quaderni Catanesi di Studi Antichi e Medievali 3, 2004, 109 ss.; ID., *Crimini, processo e morte di Cornelio Gallo*, in Annali del Sem. Giur. dell'Univ. di Catania 7, 2005-2006, 379 ss.; ID., *In tema d'origine della giurisdizione penale senatoria*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, 2, Napoli 2006, 1055 ss.; ID., *Sul dies a quo della giurisdizione criminale senatoria*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, 1, Napoli 2007, 183 ss.; ID., *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della cognitio senatoria*, Torino 2009, 2 ss., sovvertendo l'opinione consolidata seguita ad esempio da B. SANTALUCIA, *La giustizia penale [nel principato]*, in *Storia di Roma*, II, 3, Torino 1992, 217 nt. 12 (= *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 289 ss.).

SC Calvisiano rappresenta una tappa importante nella genesi della *cognitio senatus*[58], che introduceva una procedura semplificata dinanzi ad un collegio ristretto, per alcuni casi meno gravi di *repetundae*[59]; procedura che era favorita e dettagliatamente documentata solo dalla stele cirenaica e alla quale certamente i *patres* aspiravano per sottoporre gli amministratori di rango senatorio ad una corte di pari.

E' stato però convincentemente osservato che gli inconvenienti lamentati da Augusto della lentezza dei processi e della scomodità della permanenza dei testimoni provinciali a Roma avrebbero potuto essere agevolmente risolti dal medesimo, con lo "snellire le formalità della *quaestio*, abbreviando i tempi del dibattimento dinanzi al collegio giudicante", e soprattutto con il porre a carico dello stato le spese di viaggio e di soggiorno a Roma dei testi intimati a comparire dalle province[60]. Non solo tutto ciò fu trascurato, ma il numero di

---

[58] L'opinione finora prevalente ha invece ritenuto il senato prima della data del Calvisiano, sino all'8 d.C. (processo di Cassio Severo e del poeta Ovidio), sfornito di una stabile giurisdizione di carattere generale. F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 205 s., utilizzando H. DESSAU, *Geschichte der r. Kaiserzeit*, II, Berlin 1924-30, 832, ha ad esempio osservato che se il senato fosse stato in quest'epoca già fornito di una stabile competenza criminale generale, non solo se ne sarebbe riscontrata qualche traccia nel nostro consulto, ma l'istituzione stessa di questa giuria senatoria, investita di una giurisdizione speciale per la sola *aestimatio*, sarebbe stata poco sensata. In realtà, l'incentivata procedura dell'*aestimatio* non poteva prescindere da valutazioni di merito, che nei casi più gravi avrebbero potuto anche condurre ad adeguata persecuzione. L'ulteriore e repentino sviluppo della *cognitio senatus* sembra confortare l'origine anteriore rintracciata nel caso di Cornelio Gallo e si è pure convincentemente osservato che "non può negarsi che, chiamando il senato a partecipare con un collegio estratto dal suo seno alla celere repressione del *crimen repetundarum* e menzionando l'eventualità che alla relativa accusa fosse connessa un'accusa capitale, si favoriva almeno la soluzione di far giudicare su questa seconda accusa, non quel collegio, ma tuttavia il senato in assemblea plenaria" (G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*, II, 14, Berlin-New York 1982, 738 nt. 32).

[59] Secondo G. LA PIRA, *Contenuto processuale del Senatus Consulto di Augusto ai Cirenei*, in Stud. Ital. di Filol. Class., 1929, 59-83, il Calvisiano avrebbe addirittura introdotto un giudizio privato formulare la cui fase *in iure* si sarebbe tenuta dinnanzi all'assemblea plenaria del senato e la fase *apud iudicem* davanti ai *recuperatores*. *Contra* M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in *Atti R. Accad. Sc. Mor. Polit. Napoli* 56, 1934, 40 nt. 2; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 153 nt. 2. Cfr. F. ARCARIA, *Commissioni senatorie e consilia principum nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in Index 19, 1991, 302 nt. 20.

[60] B. SANTALUCIA, *Augusto e i Iudicia Publica*, cit., 272 s.

costoro, fortemente ridotto a soli cinque o dieci, fu ulteriormente limitato dalla condizione della loro presenza in Italia al momento della citazione. Inoltre la concessione del giudizio recuperatorio stesso, anche se con ogni verosimiglianza non escludeva la possibilità di ulteriori persecuzioni giudiziarie, sembra sia stata in pratica condizionata dall'esito di una immediata votazione discrezionale, espressa dall'assemblea senatoria in seduta plenaria (ll. 106 ss.), che precludeva l'intervento diretto dei provinciali[61].

E' evidente allora che lo sbandierato soccorso agli abitanti delle province si traduceva nella realtà in un notevole peggioramento delle potenzialità di prova, anche per coloro che avessero mirato solo a recuperare il maltolto tramite l'*aestimatio* dei beni estorti dinnanzi alla ristretta commissione senatoria. In quest'ultima sede avrebbero potuto alla fine fruire di una piena legittimazione in giudizio (ll. 132 ss.)[62], ma ciò solo dopo il preventivo vaglio nell'udienza in senato in seguito all'intervento di un patrono romano; udienza nella quale i danneggiati avrebbero potuto comparire solo come testi[63]. E in sede di *aestimatio*, sovvertendo la regola della segretezza dei *iudicia publica*, il voto era palese (ll. 143-144), offrendo così certamente minori garanzie ai provinciali.

E' assai probabile dunque che la procedura introdotta, scindendo la reintegrazione patrimoniale dei danneggiati dalla repressione criminale [64], mirasse a subordinare alla preventiva valutazione senatoria le richieste per l'*aestimatio*, favorendole certo con una procedura sollecita, ma che si svolgeva nell'interesse esclusivo del senato. Ed è probabile che eventuali incriminazioni per pene capitali, delle quali il testo di Cirene tace, che sarebbero potute emergere nel corso dell'udienza senatoria, avrebbero potuto essere ulteriormente perseguite in vario modo, ma soprattutto dinnanzi allo stesso senato con un approfondimento dell'indagine. Sembra infatti che così possa

---

[61] Così C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano 1979, 226 nt. 249, in disaccordo con F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo*, cit., 40.

[62] C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, cit., 226 nt. 249.

[63] F. SERRAO, *Appunti sui patroni e sulla legittimazione attiva all'accusa nei processi repetundarum*, cit., 504 (= ID., *Classi, partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 269.

[64] C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, cit., 227 nt. 249.

risolversi la divergenza tra il carattere "preliminare" della procedura del SC Calvisiano - concessa lo stesso giorno dell'udienza in senato in base ad una mera presunzione, più che ad un reale accertamento della colpevolezza, per chiudere in fretta faccende imbarazzanti con la restituzione del maltolto - e l'attivabilità invece del giudizio recuperatorio medesimo, anche dopo l'espletamento di un eventuale processo capitale, attestata da diverse testimonianze[65].

Arangio-Ruiz ha ritenuto che la procedura preliminare instaurata dal Calvisiano fosse stata già abbandonata dall'età di Tiberio, nel processo contro Cesio Cordo, e dunque destinata ad una applicazione assai limitata nel tempo; superata da una prassi interpretativa del SC che trasformava la *sortitio iudicum* da una semplice autorizzazione a procedere in un accertamento effettuato solo dopo il riconoscimento pieno della colpevolezza del reo[66]. Qualche altro interprete del testo, invece, ha stimato la sommaria procedura destinata ad una vita più lunga, sino a Traiano, quando la piena *cognitio* da parte della assemblea plenaria avrebbe sempre preceduto la concessione della *litis aestimatio* ad opera della ristretta giuria senatoria[67]. Distinzione in due fasi che comunque sarebbe stata "destinata di nuovo a scomparire con il progressivo trasferimento della massima parte dei casi di *crimina repetundarum* alla *cognitio* magistratuale"[68].

E' assai probabile che nei casi più gravi la procedura preliminare ed agevolata dell'*aestimatio* finisse per essere successiva alla condanna già nella previsione augustea[69], anche se di ciò discretamente l'epigrafe cirenaica tace, interponendosi in pratica principe e senato in ogni caso con una propria valutazione.

Per ciò che concerne la pena, che qui appare ripetutamente fissata

---

[65] Tac., *Ann.* 3, 70 (condanna di Cesio Cordo nel 22 d.C.); 1, 74 (processo di Granio Marcello nel 15 d.C.); Plin., *Ep.* 2, 11 (di Mario Prisco nel 100 d.C.); 4, 9 (di Basso nel 104 d.C.).

[66] V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 349-350 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 33 ss.).

[67] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 184 ss., 200.

[68] F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo*, cit., 40 e s.

[69] C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, cit., 226 nt. 249. ID., *Intervento sulla relazione di B. Santalucia*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale*, cit., 288. Cfr. *supra*, nt. 56.

al *simplum* (ll. 92-3; 132-3), si è per lo più ritenuto che essa (limitata alla *pecunia ablata* dai provvedimenti del 171 a.C. alle *leges Calpurnia* e *Iunia*, dopo l'aumento dal *duplum* della *lex* epigrafica del 123 a.C. ad un *simplum* con la *lex Cornelia*, perpetuato ancora dalla *Iulia*) sia stata conservata inalterata. Anzi si è ritenuto, risolvendo così una controversia protrattasi nel tempo, di poter ricavare dal dato sicuro della stele di Cirene la certezza della condanna nei limiti del valore delle cose estorte con la stessa *Iulia*, a causa dell'inverosimiglianza di una diminuzione della pena nel senatoconsulto del 4 a.C. che avrebbe mirato a "soccorrere i provinciali"[70]. Il rinvenimento nel 1955 del frammento leidense di Paolo sembra confermare tale certezza[71]. Ma non vi è dubbio, comunque, che tale minima entità della condanna costituiva un assai blando deterrente, ben gradito ai senatori e non volto a soccorrere veramente quei provinciali, che invece avrebbero potuto essere più efficacemente protetti da Augusto semplicemente con il superare il limite del valore delle cose estorte.

Sembra, dunque, che il vero obiettivo nascosto del Calvisiano sia stato quello di sottrarre alla *quaestio de repetundis* gli eclatanti processi a carico soprattutto dei senatori, e non quello di favorire i provinciali, come proclamato nel testo epigrafico e ripetuto dai moderni interpreti.

Inoltre è stato rilevato che la costituzione di un collegio senatorio recuperatorio e la relativa disciplina del nostro senatoconsulto non costituiva altro che un ritorno al passato. In sintonia con una caratteristica tendenza dell'età augustea, il senato non faceva altro che risuscitare e perfezionare una procedura meramente recuperatoria alla quale era più volte ricorso dal 171 a.C. prescrivendo l'assistenza di un patrono romano, non nella fase finale dell'*aestimatio*, ma in quella,

---

[70] F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 182 s.; 158 s. Nell'ottica del soccorso ai provinciali commentava V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 347 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 31: "…sarebbe stata una ben trista facezia quella di approfittare dell'occasione per ridurre la pena". V'è però chi ha pure ritenuto, a prescindere dal Calvisiano, la condanna aumentata al quadruplo dalla *Cornelia* e mantenuto a questo tasso dalla *Iulia*, in base all'accertato inasprimento rispetto al suo esordio, che trovò certamente applicazione in età tardo romana [C. Th, 9, 27, 3 (382) e C. 9, 27, 1].

[71] "*Lege Iulia repetundarum nemo in publico iudicio accusatur, sed id quod datum est repeti potest*". F. SERRAO, *Il frammento leidense*, cit., 295; B. SANTALUCIA, *Replica*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale*, cit., 295.

ben più significativa, dell'udienza preliminare in senato[72]. E se a quel tempo la pena, corrisposta direttamente al danneggiato e non ad un organo statale romano, era stata limitata al *simplum*, perchè su di un punto così delicato senato e principe avrebbero adesso dovuto innovare?[73]

Le questioni sorgono piuttosto per l'esperimento cumulativo di accuse capitali e non capitali da parte dei provinciali e per i rapporti tra SC e *quaestio de repetundis* richiesta da cittadini, a causa del silenzio del senatoconsulto.

L'esperimento cumulativo di accuse capitali e non capitali ha indotto a supporre il concorso della *cognitio senatus* per l'*aestimatio* con la *quaestio* competente per materia (*de sicariis* o *de maiestate*), o che entrambe le accuse venissero rimesse al senato riunito in assemblea plenaria, assegnando successivamente o, anche preliminarmente, alla commissione ristretta l'*aestimatio* dei beni estorti in base ad una colpevolezza presunta, più che accertata[74]; ed infine che le accuse di *repetundae* e quelle capitali fossero state devolute alla *quaestio de repetundis*, la quale così sarebbe sopravvissuta al Calvisiano[75].

In realtà, l'opinione prevalente ritiene quest'ultima ipotesi la meno verosimile a causa dell'impossibilità per le singole *quaestiones* ad estendere la loro giurisdizione ad illeciti diversi da quelli previsti con

---

[72] V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 349 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 32); F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 156 s.; C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, cit., 222.

[73] Secondo F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 157 nt. 2, in contrasto con J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kyrene*, cit., 126 ss., l'unica veramente rilevante differenza sarebbe stata nella limitazione della giuria del SC alla *aestimatio*, che in quel caso straordinario non vi fu. La discrezionalità del magistrato nella scelta dei *reciperatores*, rilevata da V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 349 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*, cit., 33 nt. 43), viene da De Visscher giustificata per l'urgenza e l'eccezionalità delle circostanze. La revisione completa dell'antica pratica senatoria, seguita anche in altri casi straordinarii, ebbe luogo nel 4 a.C.

[74] C. VENTURINI, *Studi sul* crimen repetundarum, cit., 226 nt. 249. Diversamente da F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo*, cit., 40.

[75] Secondo C. VENTURINI, *Replica*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale*, cit., 288, l'incompetenza della *quaestio de repetundis* ad irrogare condanne capitali sarebbe stata vigente solo in epoca anteriore alla *lex Servilia Glauciae*. Cfr. C. Venturini, *Studi sul* crimen repetundarum, cit., p. 457 ss.; diversamente B. SANTALUCIA, *Replica*, cit., 295.

le leggi istitutive[76]; la più probabile invece delle tre diverse possibilità - diffidando delle dichiarazioni augustee e confidando nell'accertata salvaguardia degli interessi senatorii - sembra essere quella che riconosce che già dal 4 a.C. il senato, riunito in assemblea plenaria, iniziasse a riservarsi di esaminare tramite patrono romano, tanto le accuse capitali che quelle di *repetundae* provenienti dalle province; assegnando eventualmente ad un momento successivo e alla commissione ristretta solo l'*aestimatio* dei beni estorti[77]. Nel caso infatti di semplice richiesta iniziale di *pecunia ablata*, il senato avrebbe potuto autorizzare il rapido recupero con la procedura dettagliatamente descritta nel senatoconsulto, interponendosi in merito ad ulteriori attività.

Dunque, per quanto riguarda i rapporti tra SC e preesistente *quaestio*, dei quali il Calvisiano ancora una volta tace, trattandosi forse solo di una versione non integrale e provinciale del testo[78], per ciò che concerne le accuse presentate da cittadini romani all'antica *quaestio* competente a Roma, si è ritenuto che il senatoconsulto di Cirene abbia reintrodotto solo un particolare tipo di giudizio recuperatorio in favore dei provinciali, posto in alternativa a quello previsto dalla *lex Iulia repetundarum*, che avrebbe continuato a "conservare una propria autonoma funzione in tutti i casi nei quali l'iniziativa contro il magistrato concussionario promanava non dalle vittime della concussione, ma da un cittadino romano interessato a perseguire, esercitando l'accusa, la condanna del responsabile, utilizzando la testimonianza dei danneggiati, i quali, in questo caso, avrebbero potuto fruire del risarcimento attraverso l'intervento degli organi dello stato romano dopo la conclusione del processo"[79].

Si è supposta dunque la coesistenza per qualche tempo di due diverse procedure, una dinanzi al senato, l'altra proposta all'antica

---

[76] Così B. SANTALUCIA, *Augusto e i Iudicia Publica*, cit., 274.

[77] Cfr. *supra*, nt. 56.

[78] Tale dato si ricava dalla sommarietà della *praescriptio* e dalla brusca conclusione. Sul formulario stabile dei senatoconsulti v. F. DE MARINI AVONZO, *Cognitio senatus*, cit., 378 s. e per una redazione estesa del testo di un senatoconsulto si veda ora il SC *de Cn. Pisone patre* in W. ECK, A. CABALLOS, F. FERNÁNDEZ, *Das senatusconsultum de Cn. Pisone patre*, in *Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte*, 48, München 1996.

[79] C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, cit., 225 e 227 nt. 249.

quaestio[80], anche se poi si è constatata la necessità del patrocinio romano in entrambi i casi[81] e riconosciuto che "la riforma augustea abbia provocato, sul piano pratico, la decadenza della *quaestio ex lege Iulia* come effetto indiretto"[82].

E' forse quindi preferibile ritenere che dopo il 4 a.C. "l'antica corte per i delitti di estorsione abbia definitivamente cessato di funzionare"[83] o che "nei primi tempi si sia financo, all'occasione, potuto svolgere davanti alla *quaestio* qualche processo ad iniziativa di un cittadino"[84], ma è evidente che tale eventualità finiva per divenire sempre più remota, come la stessa competenza giurisdizionale criminale del senato appariva destinata a subire a sua volta la crescente concorrenza della *cognitio* del principe e dei suoi funzionari.

3. Infine, non è del tutto inverosimile ipotizzare l'esistenza di un'unica fattispecie criminale unificante i cinque testi e il conseguente senatoconsulto normativo, posti significativamente nell'agorà di Cirene nei pressi del tempio di Apollo Archegeta, al quale Augusto si assimilava[85]; e, per di più, in prossimità dell'Augusteo, che stava per essere proprio in quel tempo elevato, ove si veneravano anche le due divinità tutelari di Cirene, Apollo ed Artemide; e ancora nella vicinanza dell' 'edificio per pubbliche riunioni', il *γερόντειον*, ove si adunavano le magistrature cittadine presiedute dal sacerdote di Apollo[86], e dell'adiacente *νομοφυλακεῖον*[87]. In così rilevante spazio pubblico erano anche innalzate alcune statue imperiali, una delle quali

---

[80] C. VENTURINI, *Intervento sulla relazione di B. Santalucia*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale*, cit., 288 ss.

[81] Solo in ulteriore sede di *aestimatio* si sarebbe potuto farne a meno.

[82] C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, cit., 227 nt. 249.

[83] B. SANTALUCIA, *Augusto e* i *Iudicia Publica*, cit., 274.

[84] F. SERRAO, *Appunti sui patroni*, cit., 509 in nt.; C. VENTURINI, *Replica*, cit., 288.

[85] A. CARANDINI, D. BRUNO, *La casa di Augusto. Dai Lupercalia al natale*, Bari 2008, 51 ss.

[86] Il sacerdote di Apollo - dio patrio e garante delle prerogative etniche e gentilizie - primo membro della *πόλις*, con potestà di controllo su alcune o su tutte le magistrature cittadine, era espresso in seno alla *γερουσία*. S. ENSOLI, *L'Agorà*, in AA.VV., *Cirene* (a cura di N. BONACASA, S. ENSOLI), Milano 2000, 65.

[87] S. ENSOLI, *L'Agorà in età romana*, in AA.VV., *Cirene*, cit., 74 ss.

potrebbe essere proprio quella dedicata dalla città al principe e menzionata nel secondo editto[88].

Nel quadro di una tensione tra l'elemento romano e i greci della provincia e di una propaganda anti-augustea e dionisiaca diffusa in Oriente, ancora persistente[89] - un gruppo di notabili romani, tra i quali ex-greci insigniti della cittadinanza, sfruttando i meccanismi per la designazione degli accusatori, dei giudici e dei testimoni nei processi criminali contro gli stessi provinciali, aveva messo in piedi un diabolico meccanismo che li aveva arricchiti in seguito al conseguimento di ingiuste condanne a morte irrogate contro innocenti, spartendosi i conseguenti vantaggi (I editto). Ovviamente ciò non poteva alle lunghe che dar luogo ad una forte reazione greca, esternata inizialmente al governatore, il quale, in seguito ad una diretta minaccia di accusa al principe nei suoi confronti[90], era stato costretto ad intervenire, inviando sotto inchiesta a Roma tre cittadini romani (II editto), indipendentemente accompagnati da un'indignata ambasceria di provinciali al senato. Nello scambio di accuse reciproche dinnanzi al governatore i tre avevano incautamente vantato "di aver cognizione di qualcosa d'interessante per la salute del principe e la cosa pubblica", forse per replicare all'accusa di *maiestas* a bella posta insinuata dai provinciali, "di aver rimosso da luoghi pubblici delle statue, tra le quali anche quella su cui la città aveva iscritto il nome del principe", posta dinanzi al tempio di Apollo. Per far ciò occorreva, con ogni probabilità, aver rivestito una qualche carica cittadina, forse religiosa. L'episodio è stato inquadrato nella persistenza in Oriente degli atteggiamenti dionisiaci di M. Antonio e nell'ostilità dell'apollineo Augusto contro indovini ed astrologi proprio pochi anni prima, nel 12 a.C., quando erano stati distrutti circa duemila libri profetici[91]. Comunque sia, l'inchiesta del principe, pur accertando l'ingiustizia delle condanne a morte dei greci (I editto) e riformando di conseguenza provvisoriamente i meccanismi

---

[88] S. M. MARENGO, *L'agorà di Cirene in età romana alla luce delle testimonianze epigrafiche*, in MEFRA, 100, 1, 1988, 87 ss.

[89] G. I. LUZZATTO, *Nota minima sul secondo editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 103.

[90] In caso di forte tensione la larvata minaccia di *maiestas* formulata nel Vangelo di Giovanni 19 nei confronti di Pilato non doveva essere episodica.

[91] G. I. LUZZATTO, *Nota minima*, cit., 103-104.

processuali (I e IV editto), dopo aver avallato l'operato dell'ormai ex governatore coinvolto, si concludeva con il rilascio di due romani ed il fermo del terzo (II editto); ma al contempo si ribadiva che i neocittadini erano sottoposti alle liturgie, né godevano d'immunità, se non espressamente concesse (III editto), forse riferendosi a questioni relative a colui che, tra gli accusati, avesse ricoperto una carica cittadina connessa con l'Ἀπολλώνιον o l'Augusteo e che fosse stato costretto a spostare qualche statua per dovere d'ufficio inerente ai lavori edilizi nel Foro. Da qui potrebbe scaturire la disciplina delle liturgie e l'allusione alla faccenda delle statue. L'approfondimento dell'inchiesta, in seguito all'approvazione dell'operato dell'ex governatore da parte del principe e del senato, avrebbe potuto infine sfociare nella riforma del Calvisiano e nell'illusorio 'soccorso' fornito da Augusto ai provinciali (V editto).

L'ipotesi unificante i diversi testi della stele, e in particolare il fatto che il Calvisiano traesse spunto da tale inchiesta criminale, resta allo stato attuale solo una congettura, la quale può forse trovare un sostegno nella circostanza che il secondo editto, ove si disponeva nel 6 a.C. il rilascio degli indagati, doveva certo essere stato tempestivamente trasmesso in Cirenaica, ben prima della realizzazione della stele. Se dunque il poco significativo testo venne ripubblicato e unito agli altri dopo il 4 a.C., a distanza di ben due anni dall'emissione, una ragione che lo collegava agli altri testi doveva pur sussistere.

La scarsezza dei dati disponibili, ma anche l'evidente volontà imperiale di celare l'oscura vicenda, non sembra allo stato attuale che diano spazio ad argomentazioni più convincenti.

4. Appendice. Foto:

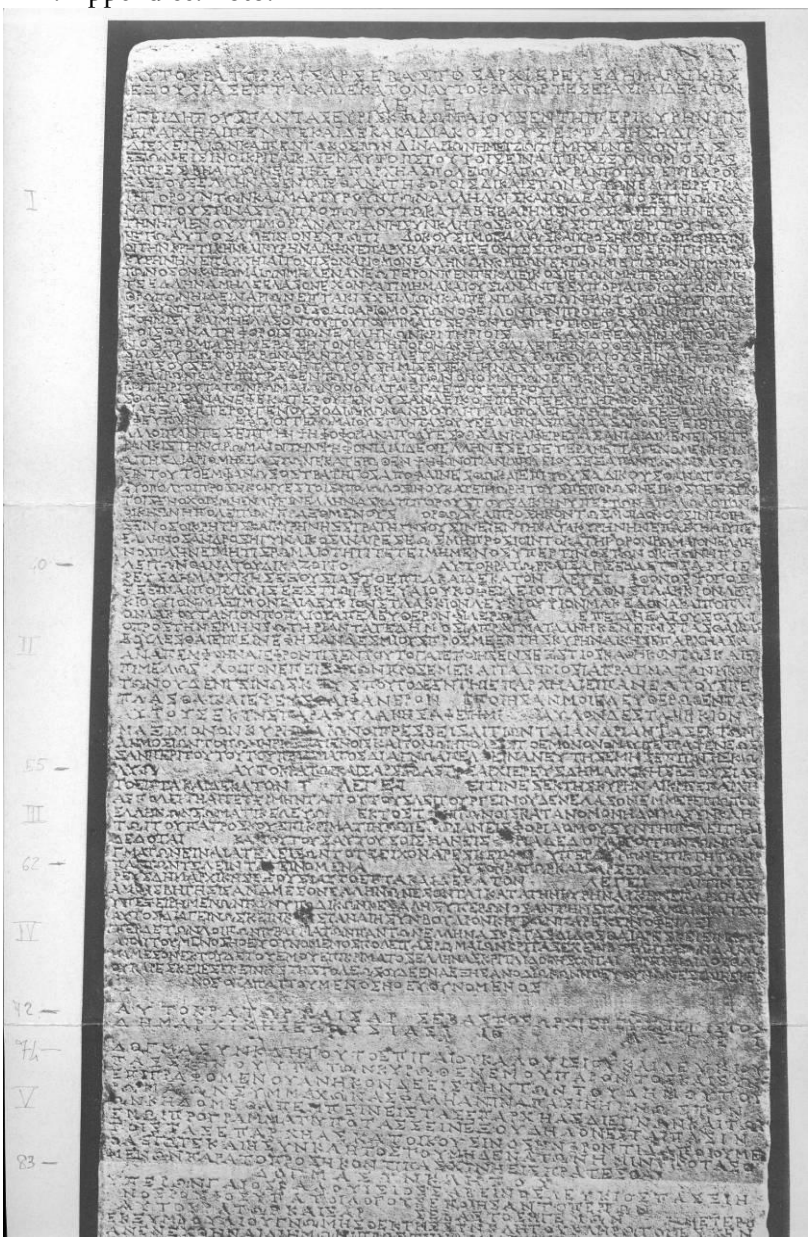

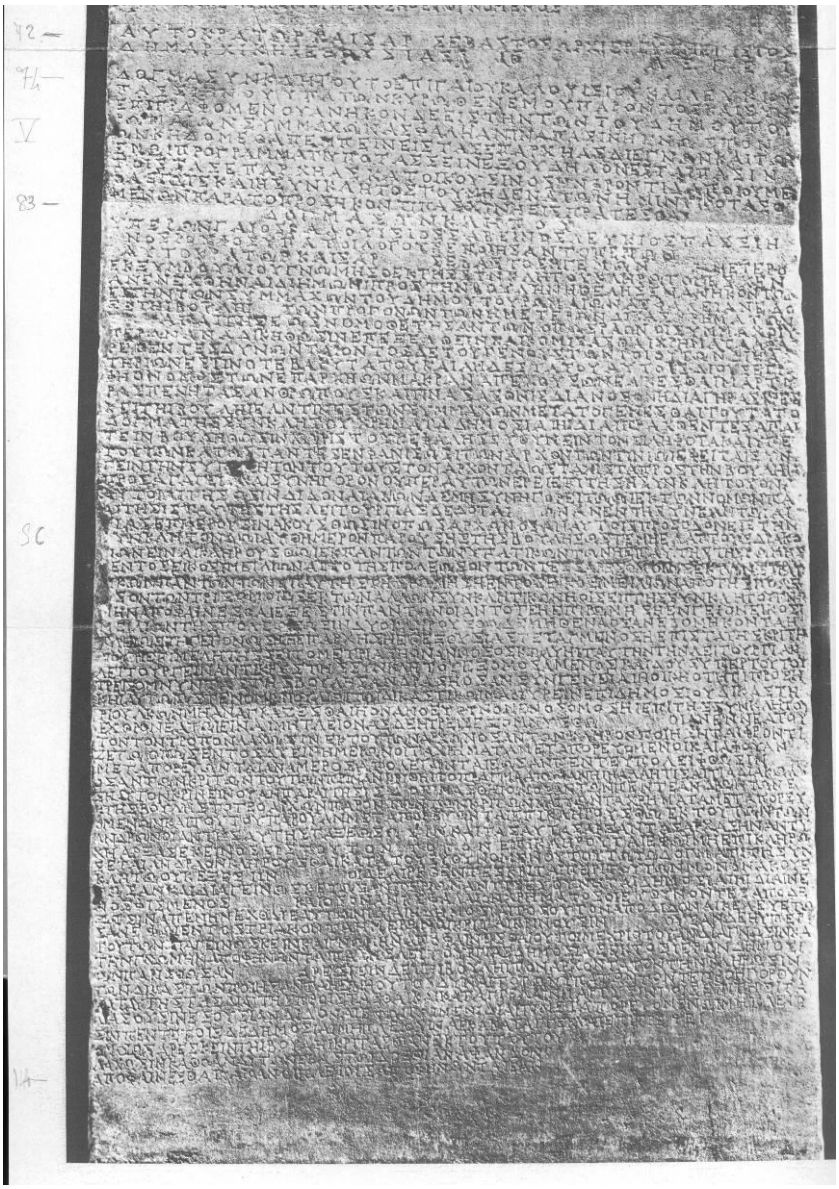

Apografo realizzato da Sergio Giannobile:

Testo e apparato

[da F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste découverts a Cyrène*, Osnabrück 1965; Oliver 8 alla l. 11 omette per mera svista il termine τουτο esistente sulla pietra e considera αι|τιας alle ll. 104/105 una semplice aplografia (αἰτία<ι ᾽ά>ς); *FIRA* 68, l. 94 espunge [[ἐστίν]], esistente sulla pietra]:

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς δημαρχικῆς
ἐξουσίας ἑπτακαιδέκατον αὐτοκράτωρ τεσερασκαιδέκατον
λέγει·
᾽Επειδὴ τοὺς πάντας εὑρίσκω Ῥωμαίους ἐν τῆι περὶ Κυρήνην
ἐπαρχήαι πέντε καὶ δέκα καὶ διακοσίους ἐκ πάσης ἡ(λ)ικίας,
δισχειλίων καὶ πεντακοσίων διναρίων ἢ μείζω τίμησιν ἔχοντας,
ἐξ ὧν εἰσιν οἱ κριταί, καὶ ἐν αὐτοῖ[[ι]]ς τούτοις εἶναί τινας συνωμοσίας
αἱ πρεσβῆαι τῶν ἐκ τῆς ἐπαρχήας πόλεων ἀπω(δ)ύραντο τὰς ἐπιβαρού-
σας τοὺς Ἕλληνας ἐν ταῖς θανατηφόροις δίκαις, τῶν αὐτῶν ἐμ μέρει κα-
τηγορούντων καὶ μαρτυρούντων ἀλλήλοις, κἀγὼ δὲ αὐτὸς ἔγνωκα ἀ-
ναιτίους τινὰς τῶι τρόπῳ τούτῳ καταβεβαρημένους καὶ ἐς τὴν ἐσχά-
την ἠγμένους τιμ(ω)ρίαν, ἄχρι ἂν ἡ σύνκλητος βουλεύσηται περὶ τούτου
ἢ ἐγὼ αὐτὸς ἄμεινον εὕρω τι, δοκοῦσί μοι καλῶς καὶ προσηκόντως ποιήσειν
οἱ τὴν Κρητικὴν καὶ Κυρηναϊκὴν ἐπαρχήαν καθέξοντες προτιθέντες ἐν τῆι κατὰ
Κυρήνην ἐπαρχήιαι τὸν ἴσον ἀριθμὸν ῾Ελλήνων κριτῶν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημά-
των ὅσον καὶ ῾Ρωμαίων, μη(δ)ένα νεώτερον πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν, μήτε ῾Ρωμαῖον μή-

τε Ἕλληνα, μη(δ)ὲ ἔλασον ἔχον(τ)α τίμημα καὶ οὐσίαν, ἄν γε εὐπορία τοιούτων ἀν-

θρώπων ᾖι, δειναρίων ἑπτακισχειλίων καὶ πεντακοσίων, ἢ ἂν τούτωι τῶι τρόπωι

μὴ δύνηται συνπληροῦσθαι ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀφειλόντων προτίθεσθαι κριτῶν, τοὺς

20 τὸ ἥμισυ καὶ μὴ ἔλασον τούτου τοῦ τιμ(ήμ)ατος ἔχοντας προτιθέτωσαν κριτὰς ἐν

τοῖς θανατηφόροις τῶν Ἑλλήνων κριτηρίοις. Ἐὰν δὲ Ἕλλην κρινόμε-

νος, πρὸ μιᾶς ἡμέρας ἢ τὸν κατήγορον ἄρξασθαι λέγειν, δοθείσης ἐξου-

σίας αὐτῶι, πότερον ἅπαντας βούλεται κριτὰς αὐτῶι Ῥωμαίους εἶναι ἢ τοὺς

ἡμίσους Ἕλληνας, ἕληται τοὺς ἡμίσεις Ἕλληνας, τότε σηκωθεισῶν τῶν

25 σφαιρῶν καὶ ἐπιγραφέντων αὐταῖς τῶν ὀνομάτων, ἐγ μὲν τοῦ ἑτέρου κλη-

ρωτηρίου τὰ τῶν Ῥωμαίων ὀνόματα, ἐγ δὲ τοῦ ἑτέρου τὰ τῶν Ἑλλήνων κληρο[ύ]-

σθω, ἕως ἂν [[αν]] ἐφ' ἑκατέρου γένους ἀνὰ εἴκοσι πέντε ἐκπληρωθῶσιν, ὧν ἀνὰ ἕ-

να ἐξ (ἑ)κατέρου γένους ὁ διώκων, ἂν βούληται, ἀπολεγέτω, τρῖς δὲ ἐξ ἁπάντων

[ὁ] φεύγων, ἐφ' ὧι οὔτε Ῥωμαίους πάντας οὔ(τ)ε Ἕλληνας πάντας ἀπολέξει εἶτα οἱ

30 ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν ἀπολυέσθωσαν καὶ φερέτωσαν ἰδίαι μὲν εἰς ἑτέ-

ραν κίστην οἱ Ῥωμαῖοι τὴν ψῆφον, ἰδίαι δὲ οἱ Ἕλληνες εἰς ἑτέραν εἶτα, γενομένης ἰδί-

αι τῆς διαριθμήσεως τῶν ἑκατέρωθεν ψήφων, ὅ τι ἂν οἱ πλείους ἐξ ἁπάντων δικάσω-

σιν, τοῦτο ἐμφανῶς ὁ στρατηγὸς ἀποφαινέσθω. Καὶ ἐπ(ε)ὶ τοὺς ἀδίκους θανάτους ὡ-

ς (τ)ὸ πολὺ οἱ προσήκον(τ)ες τοῖς ἀπολωλόσιν οὐκ

ἀτειμωρήτους περιορῶσιν, εἰκός τέ ἐστιν

35 τοῖς ἐνόχοις μὴ ἐνλίψειν Ἕλληνας κατηγόρους τοὺς δίκην ὑπὲρ τῶν ἀπολωλότων

οἰκήων ἢ πολειτῶν πραξομένους, ὀρθῶς καὶ προσηκόντως μοι δοκοῦσιν ποιή-

σειν ὅσοι Κρήτης καὶ Κυρήνης στρατηγήσουσιν, εἰ ἐν τῇ κατὰ Κυρήνην ἐπαρχήαι ὑπὲρ

Ἕλληνος ἀνδρὸς ἢ γυναικὸς ἀναιρέσεως μὴ προσίοιντο κατήγορον Ῥωμαῖον Ἕλλη-

νος, πλὴν εἰ μή τις Ῥωμαιότητι τετειμημένος ὑπέρ τινος τῶν οἰκήων ἢ πο-

40 λειτῶν θανάτου δικάζοιτο.

II.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιε-

ρεὺς δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ἑπτακαιδέκατον λέγει· Φθόνος ψόγος

τε εἶναι Ποπλίωι Σεξστίωι Σκεύαι οὐκ ὀφείλει, ὅτι Αὖλον Στλάκκιον Λευ-

κίου υἱὸν Μάξιμον καὶ Λεύκιον Στλάκκιον Λευκίου υἱὸν Μακεδόνα καὶ Πόπλι-

ον Λακουτάνιον Ποπλίου ἀπελεύθερον Φιλέρωτα, ἐπειδὴ ἑατοὺς οὗτοι,

45 ὃ πρὸς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν τά τε δημόσια πράγματα ἀνῆκεν, ἐπίστασθαι καὶ

βούλεσθαι εἰπεῖν ἔφησαν, δεσμίους πρός με ἐκ τῆς Κυρηναικῆς ἐπαρχήας [[α]]

ἀναπεμφθῆναι ἐφρόντισεν· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν Σέξστιος καθηκόντως καὶ ἐ-

πιμελῶς. Λοιπὸν, ἐπειδὴ τῶν πρὸς ἐμὲ καὶ τὰ δημόσια πράγματα ἀνηκόν-

των οὐδὲν γεινώσκουσ(ι, τ)οῦτο δὲ ἐν τῆι ἐπαρχήαι εἶπαν ἑατοὺς πε-

πλάσθαι καὶ ἐψεῦσθαι φανερὸν ἐποίησάν μοι, ἐλευθερωθέντας αὐτοὺς ἐκ τῆς παραφυλακῆς ἀφείημι. Αὖλον δὲ Στλάκκιον Μάξιμον, ὃν Κυρηναίων οἱ πρέσβεις αἰτιῶνται ἀνδριάντας ἐκ τῶν

δημοσίων τόπων ἠρκέναι, ἐν οἷς καὶ τὸν ὦι ἡ πόλεις τὸ ἐμὸν ὄνομα ὑπέγραψεν, ἕως

[[ς]] ἂν περὶ τούτου τοῦ πράγματος διαγνῶ, ἀπελθεῖν ἄνευ τῆς ἐμῆς ἐπιταγῆς κωλύω.

III.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς δημαρχικῆς ἐξουσίας

τὸ ἑπτακαιδέκατον [[τ]] λέγει· Εἴ τινες ἐκ τῆς Κυρηναικῆς ἐπαρχή-

ας πολειτήαι τετείμηνται, τούτους λειτουργεῖν οὐδὲν ἔλασον ἐμ μέρει τῷ τῶν

Ἑλλήνων σώματι κελεύω ἐκτὸς τ[ο]ύτ[[ι]]ων, οἷς κατὰ νόμον ἢ δόγμα συνκλή<του>

τῶι τοῦ πατρός μου ἐπικρίματι ἢ τῶι ἐμῶι ἀνεισφορία ὁμοῦ σὺν τῆι πολειτήαι

δέδοται, καὶ τούτους αὐτούς, οἷς ἡ ἀνεισφορία δέδοται, τούτων τῶν πρα-

γμάτων εἶναι ἀτελεῖς, ὧν τότε εἶχον, ἀρέσκει μοι· ὑπὲρ δὲ τῶν ἐπίκτήτων

πάντων τελεῖν τὰ γεινόμενα.

IV.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιε-

ρεὺς δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ἑπτακαιδέκατον λέγει· Αἵτινες

ἀμφισβητήσ(ε)ις ἀνὰ μέσον Ἑλλήνων ἔσονται κατὰ τὴν Κυρηναικὴν ἐπαρχήαν,

65 ὑπεξειρημένων τῶν ὑποδίκων κεφαλῆς ὑπὲρ ὧν ὃς ἂν τὴν ἐπαρχήαν διακατέχῃ

αὐτὸς διαγεινώσκειν κ[αὶ] ἱστάναι ἢ συνβούλιον κριτῶν παρέχειν ὀφείλει,

ὑπὲρ δὲ τῶν λοιπῶν πραγμάτων πάντων Ἕλληνας κριτὰς δίδοσθαι ἀρέσκει, εἰ μή τις ἀπαιτούμενος ἢ ὁ εὐθυνόμενος πολείτας Ῥωμαίων κριτὰς ἔχειν βούληται· ὧν δ' ἂν ἀ-

νὰ μέσον ἐκ τοῦδε τοῦ ἐμοῦ ἐπικρίματος Ἕλλην(ε)ς κριταὶ δοθήσονται, κριτὴν δίδοσθαι

70 οὐκ ἀρέσκει ἐ(ξ) ἐκείνης τῆς πόλεως οὐδὲ ἕνα, ἐξ ἧς ἂν ὁ διώκων ἢ ὁ εὐθύνων ἔσται ἢ ἐκεῖ-

νος ὁ [[π]] ἀπαιτούμενος ἢ ὁ εὐθυνόμενος.

V.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας ΙΘ̄ λέγει·

Δόγμα συνκλήτου τὸ ἐπὶ Γαίου Καλουισίου καὶ Λευκίου

75 Πασσιήνου ὑπάτων κυρωθὲν ἐμοῦ παρόντος καὶ συν-

επιγραφομένου, ἀνῆκον δὲ εἰς τὴν τῶν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων συμμάχων ἀσφάλειαν, ἵνα πᾶσιν ᾖ γνωστὸν, ὧν κηδόμεθα, πέμπειν εἰς τὰς ἐπαρχήας διέγνων καὶ τῶι ἐμῶι προγράμματι ὑποτάσσειν, ἐξ οὗ δῆλον ἔσται πᾶσιν

80 τοῖς τὰς ἐπαρχήας κατοικοῦσιν, ὅσην φροντίδα ποιούμεθα ἐγώ τε καὶ ἡ σύνκλητος τοῦ μηδένα τῶν ἡμῖν ὑποτασομένων παρὰ τὸ προσῆκόν τι πάσχιν ἢ εἰσπράτεσθαι.

Δόγμα συνκλήτου

Ὑπὲρ ὧν Γάϊος Καλουίσιος Σαβεῖνος Λεύκιος Πασσιῆ-

85 νος Ῥοῦφος ὕπατοι λόγους ἐποιήσαντο περὶ ὧν Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστός, ἡγεμὼν ἡμέτερος, ἐκ ξυμβουλίου γνώμης ὃ ἐκ τῆς συνκλήτου κληρωτὸν ἔσχεν,

ἀνενεχθῆναι δι' ἡμῶν [[ι]] πρὸς τὴν βουλὴν ἠθέλησεν, ἀνηκόντων
ἐς τὴν τῶν συμμάχων τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων ἀσφάλειαν, ἔδο-
ξε τῆι βουλῆι· Τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων δίκας χρημάτων
[[ξετη]] ἀπαιτήσεως νομοθετησάντων, ὅπως ῥᾷον οἱ σύμμαχοι ὑ-
πὲρ ὧν ἂν ἀδικηθῶσιν ἐπεξελθεῖν καὶ κομίσασθαι χρήματα ἀφαι-
ρεθέντες δύνωνται, ὄντος δὲ τοῦ γένους τῶν τοιούτων δικασ-
τηρίων ἔστιν ὅτε βαρυτάτου καὶ ἀηδεστάτου αὐτοῖς δι'οὓς ἐγρά-
φη ὁ νόμος, τῶν ἐπαρχηῶν μακρὰν ἀπεχουσῶν ἔ(λ)κεσθαι μάρτυ-
ρας πένητας ἀνθρώπους καί τινας ἀσθ(ε)νῖς διὰ νόσον ἢ διὰ γῆρας, ἀρέ-
σκει τῆι βουλῆι· Ἐάν τινες τῶν συμμάχων μετὰ τὸ γενέσθαι τοῦτο τὸ
δόγμα τῆς συνκλήτου χρήματα δημοσίαι ἢ ἰδίαι πραχθέντες ἀπαι
τεῖν βουληθῶσιν, χωρὶς τοῦ κεφαλῆς εὐθύνειν τὸν εἰληφότα, καὶ ὑπὲρ
τούτων καταστάντες ἐνφανίσωσι τῶν ἀρχόντων τινί, ὧι ἐφεῖται συν[ά]-
γειν τὴν σύγ[κλ]ητον, τούτους τὸν ἄρχοντα ὡς τάχιστα πρὸς τὴν βουλήν
προσαγαγεῖν καὶ συνήγορον, ὃ(ς) ὑπὲρ αὐτῶν ἐρεῖ ἐπὶ τῆς [[η]] συνκλήτου, ὃν ἃ[ν]
αὐτοὶ αἰτήσωσιν, διδόναι· ἄκων δὲ μὴ συνηγορείτω, ὧι ἐκ τῶν νόμων παρ-
αίτησις ταύτης τῆς λειτουργίας δέδοται. Ὧν ἂν ἐν τῇ συνκλήτωι αἰ-
τίας ἐπιφέρουσιν ὅπως ἀκουσθῶσιν, ἄρχων ὃς ἂν αὐτοῖς πρόσοδον εἰς τὴν

σύνκλητον δῶι, αὐθημερὸν παρούσης τῆς βουλῆς, ὥστε μὴ ἐλάττους διακο-

σίων εἶναι, κληρούσθω[[ι]] ἐκ πάντων τῶν ὑπατικῶν τῶν ἢ ἐπ' αὐτῆς τῆς Ῥώμης

[ἢ] ἐντὸς εἴκοσι μειλίων ἀπ[[τ]]ὸ τῆς πόλεως ὄντων τέσσαρ(α)ς· ὁμοίως ἐκ τῶν στρατη-

[γ]ικῶν πάντων τῶν ἐπ' αὐτῆς τῆς Ῥώμης ἢ ἐντὸς εἴκοσι μειλίων ἀπὸ τῆς πόλε-

ως ὄντων τρῖς· ὁμοίως ἐκ τῶν ἄλλων συνκλητικῶν ἢ οἷς ἐπὶ τῆς συνκλήτου γνώ-

μην ἀποφαίνεσθαι ἔξεστιν πάντων, οἳ ἂν τότε ἢ ἐπὶ Ῥώμης ἢ ἔνγειον εἴκοσι

μειλίων τῆς πόλεως ὦσιν, δύο· κληρούσθω δὲ μηθένα, ὃς ἂν ἐβ(δ)ομήκοντα ἢ

πλείω ἔτη γεγονὼς ἦι ἢ ἐπ' ἀρχῆς ἢ ἐπ' ἐξουσίας τεταγμένος

ἢ ἐπιστάτης κριτη-

ρίου ἢ ἐπιμελητὴς σειτομετρίας ἢ ὃν ἂν νόσος κωλύηι ταύτην τὴν λειτουργίαν

λειτουργεῖν ἀντικρὺς τῆς συνκλήτου ἐξομοσάμενος καὶ δοὺς ὑπὲρ τούτου

τρεῖς ὀμνύντας τῆς βουλῆς ἄνδρας, ἢ ὃς ἂν συνγενείαι ἢ οἰκηότητι προσή-

κηι αὐτῶι ὥστε νόμωι Ἰουλίωι τῶι δικαστικῶι μαρτυρεῖν ἐπὶ δημοσίου δικαστη-

ρίου (ἄ)κων μὴ ἀναγκάζεσθαι, ἢ ὃν ἂν ὁ εὐθυνόμενος ὀμόσηι ἐπὶ τῆς συνκλήτου

ἐχθρὸν ἑατῶι εἶναι, μὴ (π)λείονας δὲ ἢ τρεῖς ἐξομνύσθω. Οἳ ἂν ἐννέα τοῦ-

τον τὸν τρόπον λάχωσιν, ἐκ τούτων ἄρχων ὃς ἂν τὸν κλῆρον ποιήσηται φροντι-

ζέτω, ὅπως ἐντὸς δυεῖν ἡμερῶν οἱ τὰ χρήματα μεταπορευόμενοι καὶ ἀφ' οὗ ἂν

μεταπορεύωνται ἀνὰ μέρος ἀπολέγωνται, ἕως ἂν πέντε ὑπολειφθῶσιν.

Ὃς ἂν τῶν κριτῶν τούτων πρὶν ἂν κριθῆι τὸ πρᾶγμα

ἀποθάνηι, ἢ ἄλλη τις αἰτία διακωλύ-

σῃ αὐτὸν κρίνειν, οὗ ἂν παραίτησις δοκιμασθῆι ὁμοσάντων πέντε ἀνδρῶν τῶν ἐ-

κ τῆς βουλῆς, τότε ὁ ἄρχων παρόντων τῶν κριτῶν καὶ τῶν τὰ χρήματα μεταπορευ-

ομένων καὶ τούτου παρ' οὗ ἂν μεταπορεύωνται, ἐπικληρούσθω ἐκ τούτων τῶν

ἀνδρῶν, οἳ ἂν τῆς αὐτῆς τάξεως ὦσιν, καὶ τὰς αὐτὰς ἄρξαντ(ε)ς ἀρχὰς, ἣν ἂν τύ-

χῃ ἄρξας ἐκεῖνος, εἰς τοῦ τὸν τόπον ἐπικληροῦται, ἐφ' ὧι μὴ ἐπικληρώ-

σεται ἄνδρα, ὃν κληροῦσθαι κατὰ τοῦ εὐθυνομένου τούτῳ τῷ δόγματι τῆς συν-

κλήτ(ου) οὐκ ἔξεστιν. Οἱ δὲ αἱρεθέντες κριταὶ περὶ τούτων μόνον ἀκουέ-

τωσαν καὶ διαγεινωσκέτωσαν, περὶ ὧν ἄν τις εὐθύνηται δημοσίαι ἢ ἰδίαι νε-

νοσφισμένος, καὶ ὅσον ἂν κεφάλαιον χρήματος οἱ εὐθύνοντες ἀποδε(ί)-

ξωσιν ἀπενηνέχθαι ἑαυτῶν ἰδίαι ἢ δημοσίαι, τοσοῦτον ἀποδιδόναι κελευέτω-

σαν, ἐφ' ὧι ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν οἱ κριταὶ κρινοῦσιν. Οὓς ἂν δέῃ ὑπὲρ

τούτων διαγεινώσκειν καὶ γνώμην ἀποφαίνεσθαι, οὗτοι μέχρι ὅτου ἂν διαγνῶσιν καὶ

τὴν γνώμην ἀποφήνωνται, πάσης λειτουργίας δημοσίας ἐκτὸς ἱερῶν δημοσί-

ων παρίσθωσαν. Ἀρέσκειν δὲ τῆι βουλῆι τὸν ἄρχοντα τὸν τὴν κλήρωσιν

τῶν δικαστῶν ποιήσαντα ἤ, εἰ μὴ οὗτος δύναιτο, τῶν ὑπάτων τόν τε προηγοροῦν-

τα ταύτης τῆς διαίτης προίστασθαι καὶ καταγγέλ(λ)ιν μάρτυσιν τοῖς ἐπὶ τῆς Ἰτα-

λίας οὖσιν ἐ(ξ)ουσίαν διδόναι, ἐφ' ὧι τῶι μὲν ἰδίαι τι μεταπορευομένωι μὴ πλείο-

σιν πέντε, τοῖς δὲ δημοσίαι μὴ πλείοσιν (δ)έκα καταγγεῖλαι ἐπιτρέψει.

Ὁμοίως ἀρέσκειν τῆι βου(λ)ῆι κριτάς, οἳ ἂν ἐκ τούτου τοῦ <δόγματος>

λάχωσιν, καθ' ὃ ἂν αὐτῶν ἑκάστωι δόξηι, ἀναφανδὸν [[ο]]

ἀποφαίνεσθαι, καὶ ὃ ἂν οἱ πλείους ἀποφήνωνται, ἐᾶν.

5: ηδικιας || 8: απωλυραντο; ἀπω(δ)ύραντο Stroux || 12: τιμ(ω)ρίαν Oliverio || 16: μηλενα || 17: μηλε εχονυα || 20: τιματος || 24: εδηται (?) meglio ελῆται secondo Stroux e Anderson || 28: ακατερου || 29: ουυε. || 34: ου προσηκονυες || 44: Λακουτ<ουλ>ανιον (?) Premerstein, Dessau. *Contra* Anderson || 49: γεινωσκουσπουτοδεεν; γεινωσκουσ(ι τ)ουτο Oliverio ειπαν; εἰπεῖν Rehm seguito da Stroux, Premerstein, Dessau. *Contra* Anderson || 57: πολειτηαι || 58/59: συνκλη/τωι; συνκλή<του ἢ> τῶι Oliverio, Rademacher, Premerstein; συνκλή<του> τῶι Wenger (p. 56), Schönbauer, Arangio-Ruiz, Anderson. V. *infra* pp. 104 e s. || 66: διαγεινωσκειν κ..ισταναι; καθιστάναι Oliverio; καὶ ἱστάναι A. Wilhelm in Rademacher, seguito da Stroux, Wenger, Premerstein (II. p. 458) || 69: Ελληνας || 70: ες || 95: εδκεσθαι (?) || 96: ασθνις || 102: ουπερ || 105: ακουσθωσινοπωσαρχων; ὅπως ἀκουσθῶσιν Oliverio, Premerstein, Stroux. *Contra* La Pira et Suppl. épigr. gr. || 108: τεσσαρ(α)ς Oliverio || 112: εβομηκοντα || 118: λκων || 119: τλειονας || 127: αρξαντας || 129/130: τησυν/κλητω || 132/133: αποδε/ξωσιν || 138: τε Rademacher: (τό)τε || 139: καταγγελαιν || 140: εσουσιαν || 141: αεκα (?) || 142: βουαηι εκ τουτου του ...; τοῦ <δόγματος τῆς συνκλήτου> Oliverio, Stroux; τοῦ <δόγματος> Suppl. épigr. gr.

Traduzione:

I

(ll. 1-40)

(febbraio/marzo del 6 a.C.)

L'Imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, rivestito della potestà tribunizia per la diciassettesima volta, *imperator* per la quattordicesima volta (7/6 a.C.),

dice:

Poiché trovo che nella provincia di Cirene i Romani sono in tutto duecentoquindici di ogni età, aventi un censo di duemilacinquecento denarii o più, tra i quali sono (scelti) i giudici, e poiché le legazioni

delle città della provincia si lamentarono che tra questi ci sono alcune consorterie che opprimono i Greci nei processi capitali, accusando e testimoniando essi a turno gli uni di fronte agli altri, e poiché io stesso ho appreso che alcuni innocenti sono stati oppressi in questo modo e sono stati condotti alla pena estrema, finché il senato non abbia deliberato su ciò e io stesso non abbia trovato qualcosa di migliore[92], mi pare che agiranno bene e convenientemente coloro che, nel governo della provincia cretese e cirenaica, determineranno nella provincia di Cirene un numero di giudici greci, tratti dalle fasce più elevate di censo, pari a quello dei giudici romani, nessuno – né romano né greco – più giovane di venticinque anni, e avente censo e sostanze non inferiori – nel caso appunto che ci sia abbondanza di tali uomini – a settemilacinquecento denarii, oppure, nel caso che in questo modo non si possa completare il numero dei giudici nei processi capitali dei Greci, coloro che hanno la metà e non meno di questo censo[93]. Nel caso che un Greco accusato, un giorno prima che l'accusatore incominci a parlare, datagli la facoltà (di scegliere) se vuole avere giudici tutti romani oppure per metà greci, scelga quelli per metà greci, dopo che le sfere (per votare) saranno state pesate ed i nomi iscrittivi sopra, quelli che siano estratti da un'urna i nomi dei romani e dall'altra quelli dei greci, finché sia completato il numero di venticinque per ciascuna delle due categorie di essi. Da questo numero l'accusatore, qualora lo voglia, ne ricusi uno per ciascuna delle due categorie, l'accusato invece tre tra tutti[94], con la condizione che non ricuserà né tutti romani né tutti greci. Poi tutti gli altri si dividano per la votazione e i romani portino il voto separatamente in un'urna, i greci separatamente in un'altra; poi, fatto separatamente il conto dei voti dall'una e dall'altra, ciò che i più fra tutti hanno giudicato, questo il pretore dichiari pubblicamente. E poiché per lo più i parenti dei morti non lasciano andare invendicate le morti ingiuste, ed è probabile che ai colpevoli non mancheranno

[92] Segue nell'epigrafe uno spazio deliberatamente lasciato in bianco per evidenziare il successivo dispositivo.

[93] Anche in tal caso segue nell'epigrafe uno spazio deliberatamente lasciato in bianco per evidenziare il successivo dispositivo.

[94] Segue uno spazio deliberatamente lasciato in bianco per evidenziare il successivo dispositivo.

accusatori greci che esigeranno giustizia in favore dei parenti o concittadini morti[95], mi pare che agiranno rettamente e convenientemente, quanti saranno pretori di Creta e Cirene, nel caso che nella provincia di Cirene in difesa dell'uccisione di un Greco, uomo o donna, non accettino un Romano come accusatore di un Greco, salvo che intenti una causa in difesa di un parente o concittadino uno (che sia) onorato con la cittadinanza romana.

II

(ll. 40-55)

(febbraio/marzo del 6 a.C.)

L'Imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, rivestito della potestà tribunizia per la diciassettesima volta (7/6 a.C.), dice[96]: Publio Sestio Sceva non merita né disfavore né rimprovero poiché ha vegliato a farmi inviare dalla provincia Cirenaica come prevenuti Aulo Stlaccio Massimo, figlio di Lucio, e Lucio Stlaccio Macedo, figlio di Lucio, e Publio Lacutanio Filerota, liberto di Publio (Lacutanio), poiché costoro avevano dichiarato di aver cognizione di qualcosa d'interessante per la mia salute e la cosa pubblica e che la volevano rivelare. In quanto a ciò, Sestio ha agito secondo il suo dovere e con attenzione[97]. Di poi, in quanto costoro non sanno nulla che potesse riguardare me o la cosa pubblica e mi hanno detto che ciò di cui avevano parlato in provincia era immaginazione e menzogna, io li ho messi in libertà e liberato dalla custodia[98]. Per quanto concerne Aulo Stlaccio Massimo, che gli ambasciatori dei Cirenei accusano di aver

[95] Spazio deliberatamente lasciato in bianco per evidenziare il successivo dispositivo. Tutto ciò denota la cura giuridica nell'esecuzione dell'iscrizione, che è "un testo di conservazione perfetta e di eccezionale importanza per lo studio dell'ordinamento giudiziario della provincia cirenaica e del processo penale romano". V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 321 (= *Studi Epigrafici e Papirologici*), cit., 14.

[96] Segue uno spazio deliberatamente lasciato in bianco per evidenziare il successivo dispositivo.

[97] Spazio deliberatamente lasciato in bianco.

[98] Spazio deliberatamente in bianco.

rimosso da luoghi pubblici delle statue, tra le quali anche quella sulla quale la città aveva iscritto il mio nome, io vieto che egli si allontani (dalla città di Roma) senza un mio ordine, prima che io abbia condotto un'inchiesta su tale vicenda.

III

(ll. 55-62)

(febbraio/marzo del 6 a.C.)

L'Imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, rivestito della potestà tribunizia per la diciassettesima volta[99] dice[100]: Se degli abitanti della provincia Cirenaica hanno avuto l'onore della cittadinanza[101], ordino che questi siano tenuti nondimeno, in base a turni prestabiliti, a contribuire alle liturgie all'interno della comunità dei Greci[102], eccetto quelli ai quali, in virtù di una legge o di un senatoconsulto, con un decreto di mio padre o con uno mio, è stata concessa l'immunità insieme con la cittadinanza[103]; sono inoltre dell'opinione che quegli stessi, ai quali è stata concessa l'immunità, siano esenti dalle liturgie sui beni che allora possedevano, mentre su tutti i beni acquistati in seguito paghino le imposte corrispondenti.

IV

(ll. 62-71)

(febbraio/marzo del 6 a.C.)

---

[99] Spazio deliberatamente in bianco.

[100] Spazio deliberatamente in bianco.

[101] Spazio deliberatamente in bianco.

[102] Spazio deliberatamente in bianco.

[103] Spazio deliberatamente in bianco.

L'Imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, rivestito della potestà tribunizia per la diciassettesima volta[104] dice[105]: Per quanto concerne i processi tra i Greci abitanti la provincia di Cirenaica - ad eccezione degli accusati di un crimine capitale riguardo ai quali il governatore della provincia è tenuto a conoscere e deliberare o a nominare una giuria - in tutti gli altri processi conviene assegnare giudici greci, a meno che un convenuto o un accusato non voglia avere come giudici cittadini romani. Per coloro ai quali in base al mio presente editto (*epikríma*) saranno assegnati giudici greci, non potrà essere dato alcun giudice originario della città alla quale appartiene sia l'attore o l'accusatore, sia il convenuto o l'accusato.

V

(ll. 72-144)

(1 genn. – 1 luglio 4 a.C.)

L'Imperatore Cesare Augusto, pontefice massimo, rivestito della potestà tribunizia per la diciannovesima volta[106] dice[107]:

Il senatoconsulto deliberato sotto il consolato di Gaio Calvisio e di Lucio Passieno, in mia presenza e con mia sottoscrizione, concernente la sicurezza degli Alleati del Popolo Romano, sarà secondo la mia decisione inviato nelle province e allegato al mio editto (*prógramma*), affinché sia noto a tutti coloro noi proteggiamo. Per ciò sarà manifesto a tutti gli abitanti delle province, con quale cura me stesso e il Senato vegliamo affinché nessuno dei nostri protetti soffra alcun torto o subisca qualche estorsione.

Senatoconsulto

---

[104] Spazio deliberatamente in bianco.

[105] Spazio deliberatamente in bianco.

[106] Spazio deliberatamente in bianco.

[107] Spazio deliberatamente in bianco.

In seguito a ciò che i consoli Gaio Calvisio Sabino e Lucio Passieno Rufo hanno esposto e su ciò che l'Imperatore Cesare Augusto, nostro principe, seguendo il parere del *consilium* che egli ha riunito per estrazione a sorte nell'ambito del Senato, ha voluto che fosse effettuata una relazione da parte di noi stessi dinanzi al Senato, prendendo in considerazione la sicurezza degli Alleati del Popolo Romano, il Senato ha emesso il seguente consulto:

I nostri maggiori hanno organizzato legislativamente i tribunali *de repetundis*, affinché i nostri Alleati possano più agevolmente perseguire quanti hanno arrecato loro ingiuria e riavere le somme di cui sono stati spogliati, ma la forma di tali processi era tale che implicava le più grandi spese e scomodità per coloro in favore dei quali la legge era stata realizzata, povera gente talvolta indebolita dalla malattia o dall'età era costretta a venire da lontane province per testimoniare, dunque al Senato piace che:

Se dopo il presente consulto gli Alleati vogliano, sia individualmente, sia a nome di una comunità, ripetere le somme di cui essi sono stati spogliati – ad eccezione del caso in cui lamentino una accusa capitale nei confronti di colui che ha commesso l'estorsione – essi si presentino e denuncino tali fatti ad un magistrato al quale spetta la facoltà di convocare il senato, allora tale magistrato dovrà, nel più breve tempo possibile, condurli dinanzi al Senato e dar loro come patrono colui che essi avranno richiesto, che parlerà per costoro dinanzi al Senato. Nessuno potrà contro la propria volontà essere assunto come patrono, se è dispensato da questo compito dalle leggi.

Al fine d'istruire le questioni sulle quali avranno presentato accusa davanti al Senato, il magistrato che avrà loro dato accesso al Senato dovrà estrarre a sorte, lo stesso giorno e in presenza di un'assemblea di almeno duecento componenti, quattro membri tra tutti i *consulares* che si trovino a Roma o nel raggio di venti miglia dalla città; inoltre tre membri tra tutti i *praetorii* che si trovino a Roma o nel raggio di venti miglia dalla città; ancora due tra tutti gli altri senatori o che abbiano capacità di deliberare in Senato, che si trovino a Roma o risiedano in un raggio di venti miglia dalla città.

Non estrarrà tuttavia a sorte alcuno che abbia un'età di

settant'anni o più, o che abbia ricoperto una magistratura o una potestà, o che sia stato presidente di una giuria o curatore dell'annona, o che, impedito per malattia a rivestire tale carica si sia vincolato sotto giuramento dinanzi al Senato e abbia inoltre fornito tre senatori che prestino il medesimo giuramento, o che abbia con l'accusato legami di parentela o di affinità tali che in base alla legge Giulia giudiziaria non possa essere costretto, in una azione pubblica contro la sua volontà, a fornire testimonianza o che l'accusato abbia affermato sotto giuramento dinanzi al Senato di essere suo nemico; ma non possa ricusare più di tre volte.

Dei nove membri designati per sorte in tal modo, il magistrato che procede al sorteggio, veglierà che, entro due giorni, coloro che reclamano le somme di denaro e coloro ai quali vengono richieste recusino a turno in modo che ne restino cinque.

Se uno dei giudici muore prima che la faccenda sia conclusa o se è impedito di giudicare per un'altra causa, la sua scusa sia confermata dal giuramento di cinque membri del Senato; allora il magistrato, in presenza dei giudici, di colui che ha reclamato le somme di denaro, come di colui al quale sono state richieste, procederà ad un'estrazione a sorte supplementare tra i senatori dello stesso rango e che abbiano esercitato le stesse magistrature di coloro per rimpiazzare i quali si è effettuato tale sorteggio, senza che in seguito a tale estrazione supplementare possa essere designato un senatore che, in base al tenore del presente senatoconsulto, non possa esserlo nei confronti dell'accusato.

I giudici scelti dovranno unicamente conoscere e giudicare le faccende per le quali taluno è accusato di estorsione a danno delle comunità o dei singoli; ed essi ordinino di restituire tutto il denaro che i richiedenti avranno dimostrato che sia stato loro estorto, sia individui o comunità; i giudici dovranno emettere la sentenza entro trenta giorni.

Coloro che devono istruire ed emettere una sentenza per tali questioni, siano liberi da tutti gli incarichi pubblici per il periodo in cui dovranno istruire e giudicare, ad eccezione dei culti pubblici.

Il Senato è anche del parere che il magistrato che ha proceduto all'estrazione a sorte dei giudici, o, in casi d'impedimento, il console che ha i fasci, presieda la giuria e conceda di convocare i testimoni che

si trovano in Italia, in modo che non autorizzi il richiedente che agisce individualmente a convocare più di cinque testimoni e colui che agisce a nome di una comunità più di dieci.

Il Senato è anche del parere che i giudici, scelti in base al presente senatoconsulto, dichiarino apertamente la loro opinione individuale e che, ciò che la maggioranza avrà dichiarato, costituisca la decisione.

Traduzione latina

[Traduzione dei primi quattro provvedimenti di G. Oliverio in S. Riccobono, *Fontes iuris Romani antejustiniani* (FIRA), I, Firenze, 1941, pp. 403-414, n. 68]:

I.

Imperator Caesar Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, imperator quartum decimum, dicit: Cum inveniam Romanos omnes in ea quae est circa Cyrenen provincia ducentos et quindecim, cuiusvis aetatis, duorum millium et quingentorum denariorum vel maiorem censum habentes, ex quibus sunt iudices, atque in his ipsis existere quasdam factiones legationes civitatum provinciae questae sint, quae opprimant Graecos in capitalibus iudiciis, iisdem vicissim accusantibus testimoniaque invicem perhibentibus, et ego ipse cognoverim innocentes quosdam hoc modo vexatos et usque ad supremum adductos supplicium, donec senatus de hac re consuluerit aut ego ipse melius reppererim aliquid, videntur mihi bene et convenienter acturi qui Cretensem et Cyrenaicam provinciam obtinebunt proponentes in ea quae est circa Cyrenen provincia parem numerum Graecorum iudicum amplissimis ex censibus ac Romanorum, neminem minorem quinque et viginti annis, neque Romanum neque Graecum, neque minorem habentem censum et rem familiarem, si copia huiusmodi virorum sit, denariorum septem millium et quingentorum aut, si hoc modo non possit compleri numerus iudicum qui proponi debent, dimidium et non minorem censum habentes proponant iudices in capitalibus Graecorum iudiciis. Si autem Graecus iudicandus pridie quam accusator coeperit dicere, potestas cum ei data sit eligendi utrum omnes velit iudices sibi Romanos esse an dimidios Graecos, eligat dimidios Graecos, tunc aequatis

pilis et inscriptis in ipsis nominibus, ex altera urna Romanorum nomina, ex altera Graecorum sortitor, donec ex utroque genere viceni quini impleantur, quorum singulos ex utroque genere accusator, si velit, reicito, tres ex omnibus reus, dummodo ne Romanos omnes neve Graecos omnes reiciat. Dein ceteri omnes ad sententias ferendas dimittuntor atque ferunto seorsum in alteram sitellam Romani sorticulas, seorsum Graeci in alteram; deinde, facta seorsum numeratione utrinque sorticularum, quod maior pars omnium iudicaverit, hoc palam praetor pronuntiato. Et cum iniustas mortes plerumque propinqui mortuorum non inultas sinant, et probabile sit non defuturos reis Graecos accusatores vindictam pro mortuis propinquis vel civibus acturos, recte convenienterque mihi videntur acturi quicumque Cretae et Cyrenarum praetores erunt, si in ea quae est circa Cyrenen provincia, ob Graeci, maris feminaeve, caedem non admittant accusatorem Romanum Graeci, praeterquam si quis civitate Romana honoratus de caede propinqui vel civis sui agat.

II.

Imperator Caesar Augustus pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, dicit: Invidiae et vituperationi esse Publio Sextio Scaevae non debet, quod Aulum Stlaccium Luci filium Maximum et Lucium Stlaccium Luci filium Macedona et Publium Laquitanium Publi libertum Philerota, cum se ipsos hi quod ad meam salutem et publicam rem pertineret scire et cupere denuntiare dixerint, vinctos ad me ex Cyrenaica prouincia mittendos curavit : hoc enim fecit Sextius recte et diligenter. Ceterum cum rerum ad me pertinentium et publicam rem nihil cognoscant, hoc vero quod in provincia dixissent, se ipsos delusos et deceptos esse manifestum fecerint mihi, liberatos eos ex custodia dimitto. Aulum vero Stlaccium Maximum, quem Cyrenensium legati accusant statuas ex locis publicis, in quibus et illam cui civitas meum nomen subscripsit, sustulisse, donec de hac re cognoverim, quin discedat iniussu meo prohibeo.

III.

Imperator Caesar Augustus pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, dicit: Si quidam ex Cyrenaica provincia civitate

honorati sint, hos nihilominus muneribus pro rata fungi in corpore Graecorum iubeo, exceptis iis quibus ex lege senatusve consulto patris mei meove decreto tributorum immunitas una cum civitate data fuerit : hosque ipsos, quibus tributorum immunitas data fuerit, harum rerum esse immunes, quas tunc habuerint, placet mihi, de postea acquisitis omnibus munera subire.

IV.

Imperator Caesar Augustus pontifex maximus, tribunicia potestate septimum decimum, dicit: Quaecumque controversiae inter Graecos erunt in Cyrenaica provincia exceptis reis capitis, de quibus qui provinciam obtinebit ipse cognoscere statuere vel consilium iudicum dare debet, de ceteris rebus omnibus Graecos iudices dari placet, nisi is unde petitur quive accusatur cives Romanos iudices habere velit. Inter eos vero quibus hoc edicto meo Graeci iudices dati erunt, iudicem dari non placet ex illa civitate neminem, ex qua actor accusatorum erit aut ex qua ille unde petitur quive accusatur.

Traduzione latina del V editto e del SC Calvisiano, originariamente concepito in latino:

Imperator Caesar Augustus, pontifex maximus,
tribunicia potestate XIX dicit:
Senatus consultum, Gaio Calvisio et Lucio
Passieno consulibus, factum me praesente
unaque inscripto, quod pertinet ad populi
Romani sociorum securitatem, ut omnibus sit notum,
quibus providemus, mittere in provincias statui et
meo edicto[108] *subicere, ex quo manifestum erit omnibus,*
provincias habitantibus, quantam curam habe-
mus et ego et senatus, ne quis nobis subiectorum
contra debitum patiatur quid vel exigatur.

Senatusconsultum

[108] *meae praescriptioni* (?) De Visscher, ~~p.~~ 38 nt.1.

Quod Gaius Calvisius Sabinus Lucius Passienus
Rufus consules verba fecerunt, de quibus rebus
imperator Caesar Augustus princeps noster
ex consilii sententia, quod ex senatu sortitum habuit,
referri per nos ad senatum voluit, pertinentibus
ad sociorum populi Romani securitatem,
senatus censuit: Cum maiores nostri iudicia de pecuniis
repetundis lege constituerint, ut facilius socii
iniurias quascumque perpessi sint persequi et recuperare ademptas
pecunias possint cumque genus eiusmodi iudiciorum
interdum gravissimum et molestissimum sit eis, quorum causa scripta
lex est, cum ex provinciis longe distantibus trahantur testes pauperes homines et
quidam invalidi morbo vel senectute, placet senatui:
Si quidam sociorum post noc senatusconsultum factum
pecunias publice vel privatim exactas repetere velint, nisi capite
accusent (illum) qui ceperit, et propter hos[109]
constituti iudicaverint magistratuum alicui cui cum senatu
agere liceat[110]*, hos magistratum quam celerrime in senatum*
inducere et patronum, qui pro eis in senatu loquatur,
quem ipsi postulaverint dare; invitus autem ne patrocinator
cui ex legibus recusatio huius muneris data sit. Quorum[111] *in senatu*
causas proferant ut audiantur, magistratus qui ipsis
aditum in senatum dederit, eodem die, praesente senatu, ita ut non minus
ducentis adsint, sortitor ex omnibus consularibus qui in ipsa Roma
intrave viginti millia ab urbe sint quattuor, item ex praetoriis
omnibus, qui in ipsa Roma intrave viginti millia ab urbe sint

[109] *de eis rebus* Stroux, ~~p.~~ 37.

[110] *cui senatum cogere licet* Premerstein, ~~p.~~ 484.

[111] *de quibus rebus* Stroux, ~~pp.~~ 37 e s.; De Visscher, ~~p.~~ 154 nt. 2.

tres,

item ex ceteris senatoribus quibusve in senatu sententiam dicere licet omnibus, qui tunc vel Romae propiusve viginti millia urbem sint, duos; sortitor autem neminem qui septuaginta pluresve annos natus sit, vel in magistratu imperiove constitutus, vel praeses iudicii vel curator frumenti dandi vel quem morbus impediat quin hoc munere fungatur, coram senatu cum per iusiurandum se excusaverit dederitque propter hoc tres iuratos senatus viros, vel qui affinitate cognationeve ei coniunctus sit ut lege Iulia iudiciaria testimonium dicere in publico iudicio invitus cogi nequeat vel quem reus iuret in senatu inimicum sibi esse; ne plures autem quam tres per iusiurandum recusato. Qui novem hoc modo sorte lecti sint, ex his magistratus, qui sortitionem fecit, curato ut in diebus duobus, qui pecunias repetunt et is unde repetunt vicissim iudices reiciant, donec quinque reliquantur. Quicumque horum iudicum, priusquam iudicata res sit, mortuus sit vel alia quaedam causa ipsum impediat quin iudicet, cuis recusatio probata sit, cum iuraverint quinque viri ex senatu, tunc magistratus praesentibus iudicibus et iis qui eiusdem ordinis sunt iisdemque functi magistratibus, quibus functus sit ille in cuius locum sorte legitur, dum ne subsortiatur virum, quem sortiri contra illum qui accusatur hoc senatusconsulto ipsi non liceat. Creati autem iudices de his rebus solum audiunto et cognoscunto

quae quis accusetur publice vel privatim avertisse[112]*;*
et quanti res sint, quae actores sibi privatim vel publice
ablatas esse docuerint[113]*, tantam reddere iubento,*
ita ut intra triginta dies iudices iudicent. Quos oportet
135 *de his rebus cognoscere et sententiam dicere, hi, donec cognoverint*
et sententiam dixerint, quovis munere publico exceptis sacris publicis liberati
sunto. Placere senatui magistratum qui sortitionem iudicum fecerit, aut, si hic
nequeat, consulum qui prior loquitur, huic iudicio
praeesse et denuntiandi testibus qui in Italia
140 *sunt potestatem facere, ita ut illi*[114]*, qui privatim repetit ne pluribus quam quinque, illi qui publice ne pluribus quam decem denuntiare*
liceat. Item placere senatui iudices, qui ex hoc (s.c.)
sorte lecti sunt, secundum quod cuique eorum videatur, palam pronuntiare,
144 *et, quidquid maior pars pronuntiaverit, sinere.*

Edizioni, ripubblicazioni e traduzioni:

Editio princeps: G. OLIVERIO, *La stele di Augusto rinvenuta nell'agorà di Cirene*, in Ministero delle Colonie. Notiziario Archeologico, IV, 1927, 16-67 (con trad. ital. e lat.); R, CAGNAT, M. BESNIER, Rev. Archéol., 26, 1927, 394-403 n. 166 (con trad. lat. e breve analisi); E. MALCOVATI, *Caesaris Augusti imp. operum fragmenta*, Aug. Taurin., 1928, nn. 98-102, 39-43; 146 ss.; J. G. C. ANDERSON, *Augustan Edicts from Cyrene*, in JRS 17, 1927, 3348 ss. (con trad. inglese); F. EBRARD, *Die fünf Edikte des Augustus über Reichverwaltung und Rechtspflege*, in Philol. Wochenschr. 47, 1927, 1193-8; 1226-32; Berichtigungen, 1311; 1440 (con trad. tedesca); V. GROH, Listy Fil.

---

[112] Così in FIRA, ~~p.~~ 413; *de quibus quis accusetur publice vel privatim avertisse* in Oliverio.

[113] *et quantam pecuniae summam accusatores demostraverint / ablatam fuisse sibi privatim publiceve*, in De Visscher, ~~p.~~ 30.

[114] *illis* (τοῖς δὲ δημοσίαι) De Visscher, ~~p.~~ 30.

55, 1928, 83-91; 200-205; L. RADERMACHER, *Fünf Erlasse des Augustus aus der Cyrenaica*, in Anzeiger der Akad. Wien, Phil.-hist. Kl., 1928, 10, 6982 ss. (con trad. tedesca); A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf Edikte des Augustus und Senatsbeschluss aus Kyrene*, in Klio, 22 1928, 162-164; G. KLAFFENBACH, *Zur Augustus – Inschrift von Kyrene*, in Hermes 63, 1928, 368 (restituzione della l. 66); *FIRA*, I, 68; SEG IX, 8; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain-Paris, 1940 (rist. con la riproduzione completa del testo greco (con trad. francese), Osnabrück 1965); EHRENBERG, JONES 311; LR I, 202; ARS 148 (con trad. inglese); SHERK, 31; M. HUMBERT, in GIRARD, SENN, 408 e ss. (n. 2, con trad. francese); OLIVER 8-12 (con trad. inglese); L. DE BIASI, A. M. FERRERO, *Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto Imperatore*, Torino 2003, 391 ss. (con trad. italiana) e la lett. ivi cit.

Cenni bibliografici:

A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene*, in ZSS, 48, 1928, 419-531; D. MCFAYDEN, *The newly discovered cyrenaean inscription and the alleged imperium maius proconsulare of Augustus*, in Class. Philol. 23, 1928, 388-393; V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in Riv. It. Filol., 56, 1928, 321-364 (= *St. Epigrafici e Papirologici*, Napoli 1974, 14-43); J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kyrene*, in Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil. hist. Klass. 34, 2, 1928, 1-145; A. NEPPI MODONA, in Aegyptus 9, 1928, 146-151; E. SCHÖNBAUER, *Studien zum Personalitätsprinzip im antiken Rechte*, in ZSS 49, 1929, 396-403; G. LA PIRA, *Contenuto processuale del Senatus Consulto di Augusto ai Cirenei*, in Stud. Ital. di Filol. Class. 1929, 59-83; J. G. C. ANDERSON, in JRS 19, 1929, 219-224; E. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, in Sitzungsber. d. Heid. Akad. d. Wiss., Philos.-Hist. Kl., 1930-31, 5, 40 ss.; F. EBRARD, Philol. Wochenschr. 50, 1930, 121-132; W. GRAF UXKULL-GYLLENBAND, in Gnomon 6, 1930, 121-132; P. M. MEYER, in Jurist. Papyrusbericht, VI, AFP, 50, 1930, 503 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, in Riv. It. Filol. 58, 1930, 220-230; A. VON PREMERSTEIN, *Zu den kyrenaischen Edikten des Augustus*, in ZSS 51,

1931, 431-459; A FLINIAUX, in RHDFE, 1931, 715-724; V. ARANGIO-RUIZ, *L'epigrafia cirenaica e il diritto pubblico dell'antichità*, in Atti I Congr. Studi Coloniali, Firenze 1931, 11 ss. (= *St. Epigrafici e Papirologici*, Napoli 1974, 44-54; A. STEINWENTER, in PWRE, Suppl. V (1931), 352 ss.; M. A. DE DOMINICIS, *Lineamenti processuali delle* thanatēphóroi díkai *di Cirene*, in Atti e Mem. Accad. Scienze e Lettere di Padova 1933, 5 ss.; M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in Atti R. Accad. Sc. Mor. Polit. Napoli 56, 1934, 40 nt. 2; A. O'BRIEN MOORE, v. Senatus, in PWRE, Suppl. VI, 1935, 783 ss.; G. I. LUZZATTO, *A proposito delle* thanatēphóroi díkai *di Cirene*, in SDHI, 1935, 109-114; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain-Paris 1940 (rist. con la riproduzione completa del testo greco, Osnabrück 1965); G.I. LUZZATTO, *Gli editti di Augusto ai Cirenei e il sc. Calvisiano*, in Epigrafia giuridica greca e romana, Milano 1942, 239-284; L. WENGER, in ZZS 62, 1942, 425-436; A. WILHELM, *Zu dem dritten der Edikte des Augustus aus Kyrene*, in Anzeiger der Akad. Wien, Phil.-hist. Kl. 1943, 2-10; H. LAST, in JRS 35, 1945, 93-99; N. A. SHERWIN-WHITE, *Poena Legis Repetundarum*, in Papers of the British School at Rome 17, 1949, 5 ss.; J. H. OLIVER, *On Edict II and the Senatus Consultum at Cyrene*, in MAAR 19, 1949, 105-114; M. I. HENDERSON, *The process de repetundis*, in JRS 41, 1951, 74 e 86-88; G. I. LUZZATTO, *Epigrafia*, in SDHI 1951, Suppl., 369 ss.; A. MOMIGLIANO, *Edicts of Cyrene*, Oxford Class. Diction., 1959, 250; J. H. OLIVER, *On Edict III from Cyrene*, in Hesperia 29, 1960, 324-325; G. I. LUZZATO, *Nota minima sul secondo editto di Augusto ai Cirenei*, in *Festschrift Lewald*, Basel 1953, 101-104; F. SERRAO, *Appunti sui patroni e sulla legittimazione attiva all'accusa nei processi repetundarum*, in *Studi De Francisci*, II, Milano 1956, 503 ss. (= ID., *Classi, partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 267 s.; F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo (problemi di diritto criminale romano)*, 1956, 40 ss.; P. A. BRUNT, *Charges of provincial maladministration under the early Principate*, in Historia 10, 1961, 199 ss.; J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechts im frühen Prinzipat*, in Abh. Akad. Wiss. Göttingen, phil.-hist. Kl. 53, Göttingen 1962, 37 ss.; 151 ss.; 168 ss.; F. DE VISSCHER, *La justice romaine en Cyrénaique*, in RIDA 11, 1964, 321-333; P. GARNSEY, *The lex Julia and the Appeal under the Empire*,

in JRS 56, 1966, 177 (I editto); R. K. SHERK, *Roman Documents from the Greek East. Senatusconsulta and Epistulae to the age of Augustus*, Baltimore 1969, n. 31 (con ampia bibliografia soprattutto sul V editto); W. KUNKEL, *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, in Bay. Ak. d. Wiss. Phil.-Hist. Klasse 1969, 18; 22 ss. (= *Kleine Schriften zum röm. Strafrecht und zur röm. Verfassungsgeschichte*, Weimar 1974, 279 ss.); P. ROMANELLI, *La Cirenaica romana*, Roma 1971, 81 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973, 388 ss.; IV, 1, 159 s.; A. N. SHERWÍN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973, 334-336; S. M. MARENGO, *L'agorà di Cirene in età romana alla luce delle testimonianze epigrafiche*, in MEFRA 100, 1, 1988, 92 ss.; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, 24 ss.; F. DE MARINI AVONZO, *Il senato romano nella repressione penale*, Torino 1977; C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano 1979, 225 ss.; 504 nt. 94; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in ANRW, II, 14, Berlin-New York 1982, 738; D. KIENAST, *Augustus: Prinzeps und Monarch*, Darmstadt 1982, 466 ss,; V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*[7], Napoli 1984, 265, n. 2; U. VINCENTI, *Cognitio senatus e appellatio*, AG 205, 1985, 137 nt. 57 e 59; R. J. A. TALBERT, *The senate of imperial Rome*, Princeton 1987, 464 ss.; C. VENTURINI, *Concussione e corruzione; origine romanistica di una problematica attuale*, in Studi Biscardi, VI, Milano 1991, 18 ss.; F. ARCARIA, *Commissioni senatorie e consilia principum nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in Index 19, 1991, 272 s.; U. VINCENTI, *La partecipazione del senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-IV d.C. (Oriente e Occidente)*, Padova 1992, 16 nt. 24; B. SANTALUCIA, *La giustizia penale [nel principato]*, Storia di Roma, II, 3, Torino 1992, 216 nt. 11 (= *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 289 ss.); B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 220; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, II ed., Milano 1998, 187 s.; J. BLEICKEN, *Augustus. Eine Biographie*, Berlin 1998, 395 ss.; B. SANTALUCIA, *Augusto e* i *Iudicia Publica*, in *Gli ordinamenti di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano* (Atti Copanello, 1996) Napoli 1999, 268 ss.; P. STEIN, *Procedure giudiziali e politica nel primo impero*, in *Gli ordinamenti*

giudiziari di Roma imperiale, cit., 26 s.; F. DE MARINI AVONZO, *Cognitio senatus. Origini, competenze, forme processuali*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale*, cit., 372 s.; C. VENTURINI, *Intervento sulla relazione di B. Santalucia*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale*, cit., 288 ss.; L. FANIZZA, *L'amministrazione della giustizia nel principato*, Roma 1999, 54, 147 ss.; C. VENTURINI, *Nota introduttiva. La giurisdizione criminale in Italia e nelle province nel primo secolo*, in AA.VV., *Il processo contro Gesù*, Napoli 1999, 24 ss. (= ID., *Damnatio iudicum*, cit., 137 ss.; F. COSTABILE, O. LICANDRO, *Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana provincia e l'imperium proconsulare del princeps*, Roma 2000, 102; R. A. BAUMAN, *Human Rights, in Ancient Rome*, London-New York 2000, 87-89; F. ARCARIA, *Sul dies a quo della giurisdizione criminale senatoria*, in *Fides Humanitas Ius, Studi Labruna*, Napoli 2007, 183 ss.; M. ROLANDI, *Un contributo allo studio degli Editti di Cirene. Il problema del* census, Portale Archaeogate, 12/7/2006 (http://www.archaeogate.org/iura/article/477/1/un-contributo-allo-studio-degli-editti-di-cirene-il-pro.html#nota36); C. VENTURINI, *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, in *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale romano*, Pisa 2008, 75; F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della cognitio senatoria*, Torino 2009, 2 ss.; A. GUTSFELD, *Altersbilder in der Antike: Am schlimmen Rand des Lebens?*, Bonn 2009, 166; O. LICANDRO, *Documenti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto. Appunti sulla transizione repubblicana*, in BIDR 105, 2011, 276; A. TORRENT, *La Constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el papiro Giessen 40 I*, Madrid 2012, 89-93.